

XVI legislatura

# Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

n. 47/DN  
15 febbraio 2010



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

# **Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo**

Dossier n. 47/DN  
15 febbraio 2010

*a cura di Viviana Di Felice*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

	Pag.	i
NOTA ILLUSTRATIVA		
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (Doc. 2/2010)	2	1
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo - Relazione (Doc. 5677/10)	"	47
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo - relazione dettagliata (Doc. 5678/10) ( <i>in lingua inglese</i> )	"	69
Ordine di protezione europeo - valutazione d'impatto (Doc. 5025/09) ( <i>in lingua inglese</i> ) ( <i>Documento del Consiglio a circolazione limitata</i> )	"	119
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	"	165
Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare	"	187
Codice di procedura penale ( <i>estratto</i> )	"	209
Codice civile ( <i>estratto</i> )	"	213



## NOTA ILLUSTRATIVA

Una **proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo** è stata presentata il **22 gennaio 2010** su iniziativa del regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Tale atto è stato trasmesso dal Consiglio al Senato della Repubblica il 1° febbraio 2010, data che segna l'avvio della procedura di cui al Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità<sup>1</sup>.

### Base giuridica

La proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE), per cui gli atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia sono adottati su proposta della Commissione o su iniziativa di un quarto degli Stati membri<sup>2</sup>.

### Contesto della proposta

La proposta intende dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009. Riprendendo gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere (1999-2004) e dell'Aia (2005-2009), il programma di Stoccolma prevede, al punto 2.3.4, intitolato “Vittime della criminalità, compreso il terrorismo”, che *“le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono necessitano di un sostegno particolare e di protezione giuridica.”* In particolare, il punto 3.1.1. prevede che le *“vittime della criminalità o i testimoni se a rischio, possono essere*

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti sul ruolo dei parlamenti nazionali nel trattato di Lisbona, si veda il Dossier 42/DN, a cura dell'Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea. Per approfondimenti sulla procedura di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si veda il Dossier 41/DN, a cura dell'Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Si ricorda in proposito che il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha soppresso la struttura “per pilastri” dell'ordinamento dell'Unione europea, introducendo il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale, quanto sul piano del diritto penale materiale.

*soggetti a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione".*

La proposta ricorda, inoltre, come la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere sia stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, citando in proposito la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 1997, su una campagna europea di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future.

La direttiva dovrebbe contribuire a integrare gli strumenti esistenti nel settore della protezione delle persone che si trovano in pericolo, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio.

### **Rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del trattato sull'Unione europea, dall'articolo 69 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, la proposta è motivata con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. È inoltre accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con annessa una nota sull'impatto finanziario<sup>3</sup>.

La proposta sottolinea, in particolare, come gli Stati membri non possano stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro e come l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro possa essere raggiunto solo mediante un'azione comune.

Viene inoltre sottolineato che, conformemente al principio di proporzionalità, tale proposta di direttiva non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'Unione europea, in quanto l'armonizzazione non è necessaria per conseguire gli obiettivi previsti; introduce invece un meccanismo che consenta di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro a un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

---

<sup>3</sup> In allegato.



Il 23 settembre 2009 è stato inviato un **questionario agli Stati membri**, contenente una serie di domande e la richiesta di fornire statistiche sul numero di casi in cui si è reso necessario, per proteggere la vittima, adottare misure analoghe a quelle previste dalla proposta. Dalle risposte degli Stati membri risulta che tutti prevedono qualche misura di protezione delle vittime diverse come tipo e grado, che possono essere adottate secondo i sistemi e i diversi casi nell'ambito di una procedura penale o di un processo civile, esistendo anche la possibilità di adottare tali misure mediante una decisione di tipo amministrativo. È stato, tuttavia, rilevato un vuoto legislativo per quanto riguarda la protezione delle vittime che si spostano in un altro Stato membro e quindi la necessità di creare uno strumento legislativo.

### **Sintesi delle disposizioni**

L'*articolo 1* definisce come “ordine di protezione europeo” una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona.

L'*articolo 2, paragrafo 2* specifica che l'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:

- a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;
- b) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione;
- d) obbligo di evitare contatti con la persona protetta; oppure
- e) divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

L'*articolo 3* precisa che il provvedimento di protezione non deve pregiudicare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE). Ciascuno Stato membro è tenuto a informare il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità giudiziarie competenti o alle autorità non giudiziarie designate quali autorità competenti per l'adozione e il riconoscimento delle decisioni a norma della presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione (*articolo 4*).

Secondo l'*articolo 6* della proposta l'ordine di protezione europeo deve contenere: tutti gli elementi necessari a individuare la persona protetta; una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione; gli obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo, e l'indicazione esplicita che la loro violazione costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può

altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà; se del caso, l'indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa a un altro Stato membro.

La proposta di direttiva (*articolo 9*) riconosce all'autorità competente dello Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:

- a) l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono state soddisfatte;
- c) la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione;
- d) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.

L'ordine di protezione europeo deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione (*articolo 16*).

La proposta di direttiva specifica che le spese risultanti dalla sua applicazione sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione (*articolo 17*). La proposta non ha quindi alcuna incidenza sul bilancio comunitario. La questione delle **implicazioni finanziarie** della proposta è trattata tuttavia nella scheda di accompagnamento. Viene precisato che, a lungo termine, gli eventuali costi, derivati principalmente dalla traduzione dell'ordine di protezione europeo, saranno compensati in molti casi dalla prevenzione della commissione di nuovi reati contro la vittima, che è l'obiettivo primario della proposta.

## **Valutazione d'impatto**

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto in cui viene sottolineato come, per raggiungere più efficacemente gli obiettivi di prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e di proteggere meglio le vittime, siano state esaminate varie opzioni politiche:

- opzione politica A: nessuna altra misura dell'Unione europea;
- opzione politica B: misure non legislative (nell'ambito della cooperazione giudiziaria e nello scambio di buone prassi);
- opzione politica C: proposte legislative di riforma della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (prevedendo l'inclusione di un meccanismo di protezione della

vittima nel caso in cui essa si sposti in uno Stato diverso da quello che ha adottato la misura);

- opzione politica D: proposta legislativa su un testo unico che comprenda tutti gli scenari riguardanti l'estensione della protezione delle vittime.

Dopo aver valutato la ripercussione sui diritti fondamentali e la necessità di disporre di uno strumento efficace a livello europeo per la protezione delle vittime, le opzioni C e D sono state scelte come il miglior approccio al problema per raggiungere pienamente gli obiettivi identificati. La preferenza è andata comunque all'opzione D, date le conseguenze a livello legislativo negli strumenti esistenti, la chiarezza per l'applicazione di nuovi testi legislativi e la comodità di disporre di un testo normativo specifico per la protezione oltre frontiera delle vittime<sup>4</sup>.

## **Ordinamento nazionale**

Per quanto riguarda l'impatto della proposta di direttiva sul nostro ordinamento, si segnala che al momento non esistono strumenti per l'esecuzione delle misure di protezione adottate in un altro paese dell'Unione europea.

Per quanto riguarda, tuttavia, le misure di protezione che attualmente possono essere adottate in Italia e che potrebbero costituire oggetto di un ordine di protezione europeo, occorre citare innanzitutto le disposizioni contenute nel codice di procedura penale relative ad alcune misure cautelari.

In primo luogo, si fa riferimento all'art. 282-*bis* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza familiare. I primi due commi di tale articolo stabiliscono che, con il provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prescriva all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

In secondo luogo, si fa riferimento all'art. 282-*ter* c.p.p., inserito dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38. Secondo i primi due commi di tale articolo, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero

---

<sup>4</sup> Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo completo della valutazione d'impatto, in *allegato*.

di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Va ricordato che, trattandosi di misure cautelari, queste saranno applicabili soltanto in riferimento a procedimenti per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280 c.p.p.) e sempreché ricorra una delle esigenze cautelari richieste dall'art. 274 c.p.p. (acquisizione della prova, pericolo di fuga, reiterazione del reato), nonché i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p..

Si segnalano, infine, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ex art. 342-*bis* c.c.<sup>5</sup>, che possono essere disposti dal giudice in presenza di una condotta del coniuge o di altro convivente causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente<sup>6</sup>. Essi sono assunti con decreto e consistono nell'ordine al coniuge o al convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare. Il giudice può, ove occorra, prescrivergli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine, o di altri prossimi congiunti o di altre persone, e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia.

\*\*\*\*\*

La proposta figura fra le priorità della presidenza spagnola ed è attualmente al vaglio delle istituzioni europee.

In seno al Consiglio dell'Unione europea è stato istituito un gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale, che ha già avviato l'esame della proposta nelle riunioni del 18 e 26 gennaio scorsi.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la proposta è all'esame della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni, competente per il merito, con relatrice Carmen Romero Lòpez (gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici), designata il 27 gennaio.

---

<sup>5</sup> Per il Tribunale di Reggio Calabria, sez. I, decreto 13 marzo 2008, in riferimento alla nozione di abuso rilevante ai sensi dell'art. 342-*bis* del codice civile, la condotta posta in essere dal soggetto ritenuto responsabile può tanto integrare una fattispecie di reato, quanto rientrare nel complesso di atti che, benché non penalmente perseguibili, siano tuttavia idonei a determinare pregiudizio all'integrità fisica e morale e alla sfera di libertà individuale.

<sup>6</sup> Artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.



# UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

---

Bruxelles, 22 gennaio 2010  
(OR. en)

2010/0802 (COD)

PE-CONS 2/10

COPEN 23  
CODEC 42

## ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto: Iniziativa per una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO sull'ordine di protezione europeo

---

**DIRETTIVA 2010/.../UE**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**sull'ordine di protezione europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) L'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.
- (3) Conformemente al programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell'ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione.

- (4) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future raccomanda agli Stati membri di adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e chiede loro di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime effettive e potenziali.
- (5) In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità degli articoli 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 del TFUE non si traduca nella perdita di sicurezza.



- (6) Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce ("Stato di esecuzione"), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.
- (7) Al fine di impedire che sia commesso un nuovo reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, dovrebbe essere fornita a quest'ultimo una base giuridica per riconoscere la decisione a favore della vittima precedentemente adottata nello Stato di emissione, evitando anche che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione.

- (8) La presente direttiva dovrebbe essere applicata e attuata in modo che la persona protetta goda nello Stato di esecuzione di una protezione uguale od equivalente a quella che avrebbe ottenuto se la misura di protezione fosse stata emessa *ab initio* in tale Stato, evitando così qualsiasi discriminazione.
- (9) Dato che la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l'esecuzione delle sue disposizioni non comporta alcun trasferimento nello Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo se quest'ultima continua a risiedere nello Stato che ha adottato la misura di protezione.

- (10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, ove opportuno, a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali.
- (11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate, e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

- (12) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone che si trovano in pericolo, integrando in tal modo gli strumenti esistenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive<sup>1</sup>, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio<sup>2</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>1</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

<sup>2</sup> GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

*Articolo 1*  
*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "ordine di protezione europeo" una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona;
- 2) "misura di protezione" una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che impone a una persona che determina un pericolo uno o più degli obblighi o divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sempre che la violazione di tali obblighi o divieti costituisca reato in base alla legge dello Stato membro interessato o possa altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà in tale Stato membro;

- 3) "persona protetta" la persona la cui vita, integrità fisica e psichica, libertà o integrità sessuale formano oggetto della protezione in base a una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione;
- 4) "persona che determina il pericolo" la persona alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- 5) "Stato di emissione" lo Stato membro in cui è stata originariamente adottata la misura di protezione che è alla base dell'emissione di un ordine di protezione europeo;
- 6) "Stato di esecuzione" lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;
- 7) "Stato di sorveglianza" lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

## *Articolo 2*

### *Ambito di applicazione dell'ordine di protezione europeo*

1. Un ordine di protezione europeo può essere emesso in qualsiasi momento in cui la persona protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato membro.
2. L'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:
  - a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;
  - b) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
  - c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione;

- d) obbligo di evitare contatti con la persona protetta; oppure
- e) divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

### *Articolo 3*

#### *Obbligo di riconoscere l'ordine di protezione europeo*

1. Gli Stati membri riconoscono qualsiasi ordine di protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE.



#### *Articolo 4*

##### *Designazione delle autorità competenti*

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente direttiva, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

## *Articolo 5*

### *Emissione dell'ordine di protezione europeo*

1. In base a una misura di protezione adottata nello Stato di emissione, un'autorità giudiziaria di tale Stato o un'altra autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, emette, solo su richiesta della persona protetta, un ordine di protezione europeo, dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La persona protetta o il suo rappresentante legale possono presentare una richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione affinché, se del caso, emetta l'ordine di protezione europeo.

3. L'autorità che adotta una misura di protezione contenente uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, informa la persona protetta della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora intenda recarsi in un altro Stato membro. L'autorità consiglia alla persona protetta di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.

### *Articolo 6*

#### *Forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo*

L'ordine di protezione europeo è redatto in conformità del modello riportato nell'allegato I della presente direttiva. Deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del rappresentante legale della persona protetta se quest'ultima è un minore o giuridicamente incapace;
- b) uso di eventuali strumenti tecnologici forniti alla persona protetta per procedere, se del caso, all'esecuzione immediata della misura di protezione;

- c) nome, indirizzo, numeri di telefono e fax nonché indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato di emissione;
- d) identificazione della misura di protezione in base alla quale è adottato l'ordine di protezione europeo;
- e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione;
- f) obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione sui cui si fonda l'ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, relativo periodo di applicazione e indicazione esplicita che la loro violazione costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà;

- g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo;
- h) ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;
- i) se del caso, indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa ad un altro Stato membro e l'indicazione dell'autorità competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione.

## *Articolo 7*

### *Procedura di trasmissione*

1. L'eventuale trasmissione dell'ordine di protezione europeo, da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione, all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità.
2. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all'autorità competente dell'altro Stato, quest'ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea<sup>1</sup>, il membro nazionale di Eurojust o il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.
3. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceva un ordine di protezione europeo e non sia competente a riconoscerlo lo trasmette d'ufficio all'autorità competente.

---

<sup>1</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

*Articolo 8*  
*Misure nello Stato di esecuzione*

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione:
  - a) alla ricezione di un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 9;
  - b) informa, ove opportuno, la persona che determina il pericolo di qualsiasi misura adottata nello Stato di esecuzione;
  - c) adotta qualsiasi misura urgente e provvisoria necessaria a garantire la continuità della protezione dell'interessato;

- d) notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato di emissione e, se lo Stato di emissione è diverso dallo Stato di sorveglianza, all'autorità competente dello Stato di sorveglianza qualsiasi violazione della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo e ivi descritta. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta circa le misure adottate ai sensi del presente articolo.



## *Articolo 9*

### *Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo*

1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo è debitamente motivato.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:
  - a) l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
  - b) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono state soddisfatte;
  - c) la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione;

- d) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e prima di decidere di non riconoscere l'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio ogni ulteriore informazione necessaria.

#### *Articolo 10*

##### *Ulteriori decisioni nello Stato di emissione*

1. L'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la misura di protezione all'origine di un ordine di protezione europeo. Tali ulteriori decisioni riguardano in particolare:
- a) la proroga, il riesame e la revoca della misura di protezione;

- b) la modifica della misura di protezione;
  - c) l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza;
  - d) l'avvio di un nuovo procedimento penale contro la persona che determina il pericolo.
2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.
3. Qualora una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia già stata trasmessa ad un altro Stato membro, le ulteriori decisioni sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni di tali decisioni quadro.

### *Articolo 11*

#### *Motivi di revoca del riconoscimento di un ordine di protezione europeo*

L'autorità competente dello Stato di esecuzione può revocare il riconoscimento di un ordine di protezione europeo qualora sia provato che la persona protetta ha definitivamente lasciato il territorio dello Stato di esecuzione.

### *Articolo 12*

#### *Termini*

1. L'ordine di protezione europeo è riconosciuto senza indugio.
2. Conformemente all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato di esecuzione decide senza indugio l'adozione di qualsiasi misura prevista dalla legislazione interna a seguito del riconoscimento di un ordine di protezione europeo.

### *Articolo 13*

#### *Legislazione applicabile*

Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato di esecuzione a norma della presente direttiva sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

## *Articolo 14*

### *Obblighi delle autorità interessate*

1. Laddove, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), abbia modificato la misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di emissione ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se del caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per applicare la misura di protezione modificata qualora siano previste dalla legislazione interna in casi analoghi e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione, la persona protetta e, se del caso, la persona che determina il pericolo, se si trova nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione e la persona protetta della scadenza o della revoca della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo da esso emanato e, successivamente, della revoca dell'ordine stesso.

*Articolo 15*

*Consultazione tra le autorità competenti*

Ove opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare per agevolare un'efficace e corretta applicazione della presente direttiva.

*Articolo 16*

*Lingue*

L'ordine di protezione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

*Articolo 17*

*Spese*

Le spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

*Articolo 18*

*Rapporto con altri accordi e intese*

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.

2. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.
3. Entro il ...<sup>\*</sup>, gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi e le nuove intese di cui al paragrafo 2.

---

\* GU: si prega di inserire la data (3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).



*Articolo 19*

*Attuazione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il ...\*.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

---

\* GU: si prega di inserire la data (2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

*Articolo 20*

*Riesame*

1. Entro il ...\* la Commissione elabora una relazione basata sulle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:
  - a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e
  - b) l'applicazione della presente direttiva.
3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

---

\* GU: si prega di inserire la data (4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

*Articolo 21*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

**ALLEGATO I**

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

di cui all'articolo 6 della

**DIRETTIVA 2010/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL ...**

**SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO\***

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

---

\* GU: si prega di inserire il numero e la data della presente direttiva.

a) Informazioni sulla persona protetta:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

– nello Stato di emissione:

– nello Stato di esecuzione:

– in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

- Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):
- Tipo e numero del permesso di soggiorno della persona nello Stato di esecuzione:

Qualora la persona protetta sia un minore o sia giuridicamente incapace, informazioni sul suo rappresentante legale:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Indirizzo ufficio:

b) Sono stati forniti strumenti tecnologici alla persona protetta per procedere all'esecuzione immediata della misura di protezione?

Sì; pregasi indicare sinteticamente gli strumenti usati:

No

c) Autorità competente che ha emesso l'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo completo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Identificazione della misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo:

La misura di protezione è stata emessa il (data: GG-MM-AAAA):

La misura di protezione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della misura di protezione (se disponibile):

Autorità che ha adottato la misura di protezione:

e) Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione di cui alla lettera d):



- f) Indicazioni concernenti gli obblighi o i divieti imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo:
- Natura degli obblighi e divieti (è possibile contrassegnare più caselle):
    - divieto per la persona che determina il pericolo di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite, con particolare riferimento al luogo di residenza della persona protetta e ai posti da essa frequentati;
      - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza per quali località, luoghi o zone definite vige il divieto di frequentazione imposto alla persona che determina il pericolo:
    - obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
      - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza di quale luogo determinato e quali ore stabilite si tratta:
    - restrizioni al diritto della persona che determina il pericolo di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
      - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza le restrizioni imposte:

- obbligo per la persona che determina il pericolo di evitare contatti con la persona protetta;
  - se si è contrassegnata questa casella, pregasi fornire eventuali dettagli pertinenti:
- divieto per la persona che determina il pericolo di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito;
  - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza la distanza che la persona che determina il pericolo deve osservare nei confronti della persona protetta:
- Pregasi indicare il periodo di applicazione dei summenzionati obblighi e divieti imposti alla persona che determina il pericolo:
- Si conferma che la violazione dei summenzionati obblighi o divieti costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà

Indicazione della pena che può essere irrogata:

g) Informazioni sulla persona che determina il pericolo alla quale sono imposti gli obblighi o divieti di cui alla lettera f):

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

– nello Stato di emissione:

– nello Stato di esecuzione:

– in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

– Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):

h) Altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui potrebbe essere esposta la persona protetta (informazioni facoltative):

i) Pregasi contrassegnare la casella pertinente e completare:

- è stata già trasmessa ad un altro Stato membro una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
  - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la sentenza:
- è stata già trasmessa ad un altro Stato membro una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio
  - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la decisione sulle misure cautelari:

Firma dell'autorità che emette l'ordine di protezione europeo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nell'ordine sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

---

## **ALLEGATO II**

### MODULO

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) della

### **DIRETTIVA 2010/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL ...** **SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO\***

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE ALL'ORIGINE  
DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E IVI DESCRITTA

- a) Informazioni sull'identità della persona che determina il pericolo
- Cognome:
- Nome(i):
- Cognome da nubile, se del caso:
- Pseudonimi, se del caso:
- Sesso:
- Cittadinanza:
- N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):
- Data di nascita:
- Luogo di nascita:
- Indirizzo:
- Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

---

\* GU: si prega di inserire il numero e la data della presente direttiva.

b) Informazioni sull'identità della persona protetta:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

c) Informazioni sull'ordine di protezione europeo:

Ordine emesso il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso l'ordine:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

d) Informazioni sull'autorità competente per l'esecuzione della misura di protezione eventualmente adottata nello Stato di esecuzione in conformità dell'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:



e) Violazione degli obblighi o divieti descritti nell'ordine di protezione europeo e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La violazione riguarda i seguenti obblighi o divieti (è possibile contrassegnare più caselle):

- divieto per la persona che determina il pericolo di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite, con particolare riferimento al luogo di residenza della persona protetta e ai posti da essa frequentati;
- obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- restrizioni al diritto della persona che determina il pericolo di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- obbligo per la persona che determina il pericolo di evitare contatti con la persona protetta;
- divieto per la persona che determina il pericolo di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

Altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

f) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2010 (25.01)  
(OR. en)**

**5677/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0802 (COD)**

---

**COPEN 28  
CODEC 50**

**NOTA**

---

Oggetto: Iniziativa riguardante una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO sull'ordine di protezione europeo  
- Relazione

---

Si trasmette in allegato una relazione concernente l'iniziativa di un gruppo di Stati membri  
riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> PE-CONS 2/10.

Iniziativa

del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia,  
del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana,  
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese,  
della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

riguardante una

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO**

**RELAZIONE**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Motivazione e obiettivi della proposta**

La protezione delle vittime è un obiettivo prioritario di qualsiasi politica penale avanzata. Le vittime di un reato non solo hanno diritto al rispetto, al risarcimento dei danni causati e alla punizione dell'aggressore, tramite un processo equo che garantisca i diritti di tutte le parti, ma hanno anche il diritto primordiale di non essere nuovamente vittime di altre aggressioni, soprattutto da parte della stessa persona.

In questo senso, proteggere le vittime significa attuare meccanismi adeguati intesi ad evitare la reiterazione dello stesso reato o la commissione di un reato diverso, anche più grave del precedente, da parte della stessa persona ai danni di chi è già stato vittima della sua condotta. La reiterazione di un reato sulle vittime è particolarmente frequente nei casi di violenza di genere, benché avvenga anche in altri tipi di reato, come la tratta di esseri umani o lo sfruttamento sessuale dei minori, e possa ovviamente accadere, in linea di massima, per qualsiasi altro tipo di reato.

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime, ma l'efficacia di tali misure è limitata attualmente al territorio dello Stato che le ha adottate, lasciando la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione. La protezione accordata da uno Stato membro alla vittima di un reato non dovrebbe tuttavia limitarsi al suo territorio, ma dovrebbe seguire la vittima nei suoi spostamenti.

Questa necessità richiede quindi una risposta forte ed efficace, intesa a prevenire nuovi comportamenti delittuosi contro la vittima nel territorio dello Stato in cui si è trasferita, ed incentrata pertanto sulla sua protezione.

## **1.2. Contesto generale**

In una società moderna e in uno spazio come quello dell'Unione in cui vige la libertà di movimento per i suoi cittadini, il flusso di persone nei suoi diversi territori è una costante. Tra queste persone che si spostano si trovano ovviamente le vittime dei reati, che si muovono per gli stessi motivi di qualsiasi altra persona e che inoltre hanno un ulteriore motivo per farlo, il desiderio di cambiare vita rispetto alla situazione e al territorio in cui hanno subito il reato.

Partendo dai dati disponibili, e solo per quello che riguarda la violenza di genere, si può calcolare, con una stima al ribasso, che più di centomila donne residenti nell'UE beneficiano di una misura di protezione, di vario tipo, adottata da uno Stato membro in conseguenza di tale violenza. Le cifre ovviamente aumentano se a questi dati si aggiungono quelli delle vittime della tratta di esseri umani e altri reati.

Pertanto, la libertà di movimento della vittima, insieme alla facilità di spostamento dell'aggressore nel territorio dell'UE, fa sì che le misure di protezione di cui la vittima gode non debbono limitarsi al territorio dello Stato membro che originariamente ha deciso di accordare tale protezione. In caso contrario, se si mantenesse una posizione restrittiva per quanto riguarda la protezione, limitandola al territorio dello Stato dell'autorità giudiziaria che l'ha accordata, si lederebbe il diritto alla libera circolazione e soggiorno delle vittime protette oppure, in caso contrario, le si obbligherebbe a rinunciare, esplicitamente o tacitamente, alla protezione che uno Stato ha dovuto concedere loro al fine di attenuare un rischio reale.

## **1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il 29 novembre 1985, con la risoluzione 40/34, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, che esorta gli Stati membri a prendere le misure necessarie per attuare le disposizioni ivi contenute, onde ridurre la vittimizzazione, nonché a impegnarsi per attuare politiche volte in modo specifico a prevenire i reati e promuovere l'assistenza alle vittime che ne hanno bisogno, riconoscendo il diritto alla protezione e alla sicurezza fisica. Per "vittima" s'intende la persona che, individualmente o collettivamente, abbia subito un pregiudizio, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenza emotiva, perdite finanziarie o un pregiudizio sostanziale dei suoi diritti fondamentali, in conseguenza di azioni o omissioni che violano il diritto penale vigente negli Stati membri, compresa la legge che vieta

l'abuso di potere. Ai sensi di tale dichiarazione, una persona può essere considerata "vittima" indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza sia identificato, catturato, giudicato o condannato, nonché dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima stessa.

La dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993, stabilisce, all'articolo 4, che gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine, dovrebbero: f) Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, e ad assicurare che non avvenga la doppia vittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative o altri interventi non sensibili al genere; e, alla lettera g) Lavorare per prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro sicurezza.

La Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, del 18 dicembre 1979, ha stabilito che la violenza di genere costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva.

La campagna delle Nazioni Unite (2008-2015) per porre fine alla violenza contro le donne elenca, tra i cinque obiettivi chiave che intende raggiungere entro il 2015, l'adozione e attuazione di leggi nazionali che contemplino e reprimano qualsiasi forma di violenza contro donne e bambine, nonché l'adozione e attuazione di piani d'azione multisettoriali a livello nazionale che pongano l'accento sulla prevenzione della violenza contro le donne.

La raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla posizione della vittima nell'ambito del diritto e del processo penale, del 28 giugno 1985, ritiene che una funzione fondamentale della giustizia penale debba consistere nel rispondere alle necessità della vittima e tutelare i suoi interessi; raccomanda agli Stati membri di rivedere le proprie legislazioni e prassi adottando, tra l'altro, orientamenti volti a proteggere efficacemente la vittima e la sua famiglia contro le minacce e il rischio di vendetta da parte dell'autore del reato, laddove risulti necessario, e individualmente nei casi di criminalità organizzata.

Parimenti, il Consiglio d'Europa ha manifestato l'interesse comune degli Stati membri a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e a lottare contro questo fenomeno in diversi strumenti, tra cui va ricordata la raccomandazione Rec(2002)5 del Consiglio d'Europa, adottata il 30 aprile 2002, sulla protezione della donna dalla violenza, che raccomanda agli Stati membri di vigilare per prevenire, istruire e reprimere gli atti di violenza, che siano perpetrati dallo Stato o da privati, e di fornire protezione alle vittime.

La risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 1997, su una campagna europea di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, chiede agli Stati membri la revisione dell'attuazione delle procedure giudiziarie e l'adozione di misure che pongano fine agli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere una protezione giuridica; il Parlamento europeo è tornato a trattare questo problema con la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220 (INI)).

La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, adottata il 15 marzo 2001 per rispondere al problema dei diritti processuali delle vittime, è stata successivamente integrata dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2005)122), la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, dei bambini e dei giovani ha un ruolo molto importante nel tentativo di creare un'autentica area di libertà, sicurezza e giustizia.

#### **1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La protezione delle vittime dei reati ha sempre costituito uno dei principali obiettivi dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.



Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE) segna una nuova tappa nella costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a cui si sono impegnati gli Stati membri. L'articolo 67, paragrafo 1, recita: "L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri" e il paragrafo 3: "L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali."

In questo nuovo slancio, lungi dal dimenticare la situazione e i problemi delle vittime dei reati, il trattato FUE, all'articolo 82, paragrafo 2 lettera d) stabilisce che: "2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: (...) c) i diritti delle vittime della criminalità; (...) L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone".

Riprendendo e anzi ribadendo gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere e dell'Aia, il programma di Stoccolma per il consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2009, prevede, al punto 2.3.4, intitolato "Vittime della criminalità, compreso il terrorismo", che "le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono necessitano di un sostegno particolare e di protezione giuridica." A tal fine, nello stesso punto il Consiglio europeo chiede alla Commissione e agli Stati membri, tra l'altro, di riflettere su come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per tutelare le vittime e migliorare l'applicazione degli strumenti esistenti.

Di seguito, al punto 3.1.1 del medesimo programma, nella parte consacrata al riconoscimento reciproco, e più concretamente per quanto riguarda il diritto penale, si afferma che: le "vittime della criminalità o i testimoni se a rischio, possono essere soggetti a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione".

D'altro canto, la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere è stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, come i suoi lavori continuamente dimostrano e, più concretamente, la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 1997, su una campagna europea di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220 (INI)).

Va altresì ricordato l'impegno assunto dalla Commissione con la comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010)" {SEC(2006)275}, COM(2006)92 definitivo. L'obiettivo perseguito con questa proposta è inoltre coerente con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005) 122).

Le azioni dell'Unione in questo settore devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La presente proposta interviene dopo un attento esame per verificare che le sue disposizioni siano pienamente compatibili con i diritti fondamentali.

Particolare attenzione è stata consacrata ai diritti della dignità umana, alla vita, all'integrità fisica e psichica e alla tutela giuridica effettiva, riconosciuti - rispettivamente - all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'UE che impongono di garantire la sicurezza delle vittime, in piena coerenza con il riconoscimento del ruolo sempre crescente delle vittime nel processo penale.

Occorre prestare una particolare attenzione al fatto che tale ruolo di crescente importanza delle vittime nel procedimento penale non metta in pericolo i diritti processuali dell'imputato, soprattutto il diritto a un giudice imparziale (articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'UE). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha in ogni caso stabilito alcuni principi chiari per conciliare i diritti rispettivi dell'imputato e della vittima. È stata pertanto verificata la perfetta coerenza della presente proposta con i diritti della difesa mediante un'attenta formulazione del testo legislativo, che è la base per una corretta applicazione degli Stati membri; nulla in questa iniziativa contrasta con i suddetti diritti processuali degli accusati, anzi si offre un meccanismo efficace, a livello europeo, per la protezione delle vittime.

## **2. CONSULTAZIONE**

### **2.1. Consultazione degli Stati membri**

Il 23 settembre 2009 è stato inviato un questionario agli Stati membri per l'esame della presente iniziativa (doc. 13577/09 COPEN 176), contenente una serie di domande e la richiesta di fornire statistiche sul numero di casi in cui si è reso necessario, per proteggere la vittima, adottare misure analoghe a quelle previste dalla proposta.

Dei 18 Stati membri che hanno risposto al questionario (doc. 5002/10 COPEN 1), 13 hanno fornito informazioni statistiche; si è tenuto conto sia delle risposte alle domande che dei dati fattuali presentati nella dichiarazione dettagliata che accompagna la presente proposta.

Dalle risposte degli Stati membri risulta che tutti prevedono qualche misura di protezione delle vittime diverse come tipo e grado, che possono essere adottate secondo i sistemi e i diversi casi nell'ambito di una procedura penale o di un processo civile, esistendo anche la possibilità di adottare tali misure mediante una decisione di tipo amministrativo. Ne risulta altresì un vuoto legislativo per quanto riguarda la protezione delle vittime che si spostano in un altro Stato membro, vuoto che deve essere colmato, considerando che uno strumento legislativo inteso a tal fine non può che migliorare la situazione delle vittime.

Sono state tenute anche varie riunioni con le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri per affrontare questo problema, e le relative questioni tecniche legate alla proposta.

## 2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

## 3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

Per raggiungere più efficacemente gli obiettivi di prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e di proteggere meglio le vittime sono state esaminate varie opzioni politiche.

### – Opzione politica A: Nessuna altra misura dell'Unione europea.

L'UE non adotterebbe alcuna misura di protezione delle vittime.

### – Opzione politica B: Misure non legislative

Potrebbero essere decise misure non legislative nell'ambito della cooperazione giudiziaria e nello scambio di buone prassi.

### – Opzione politica C: Proposte legislative di riforma della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Tramite una revisione di queste decisioni quadro, vi si potrebbe includere un meccanismo di protezione della vittima nel caso in cui essa si sposti in uno Stato diverso da quello che ha adottato la misura. Tali decisioni quadro partono dall'ipotesi che l'autore del reato, o presunto tale, a cui è stata irrogata una sanzione sostitutiva, una misura di sospensione o una detenzione cautelare in uno Stato membro sia rientrato o desideri rientrare nello Stato in cui ha la residenza o accetti di ritornarvi, oppure di trasferirsi in un altro Stato, in cui non ha la residenza, dietro sua richiesta.

– Opzione politica D: Proposta legislativa su un testo unico che comprenda tutti gli scenari riguardanti l'estensione della protezione delle vittime.

Verrebbe adottata una nuova direttiva, mirata specificamente alla protezione delle vittime, che affronterebbe *ex novo* la problematica che si vuole risolvere.

Considerato lo studio di impatto, la ripercussione sui diritti fondamentali e la necessità di disporre di uno strumento efficace a livello europeo per la protezione delle vittime, le opzioni C e D presentano il miglior approccio al problema e potrebbero raggiungere pienamente gli obiettivi identificati. La preferenza va all'opzione D, date le conseguenze a livello legislativo negli strumenti esistenti, la chiarezza per l'applicazione di nuovi testi legislativi e la comodità di disporre di un testo normativo specifico per la protezione oltre frontiera delle vittime.

#### **4. OBIETTIVI DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO**

L'ordine di protezione europeo si basa sulle seguenti considerazioni:

- una persona è minacciata;
- la minaccia è di tale portata che lo Stato membro in cui essa risiede deve adottare una misura di protezione nell'ambito di un procedimento penale;
- questa persona decide di trasferirsi in un altro Stato membro;
- la situazione di minaccia persiste per tale persona nel territorio dello Stato membro in cui essa desidera trasferirsi.

Dato quanto precede, l'ordine di protezione europeo è inteso a mantenere la protezione della persona che si trova in tale situazione, e propone che il nuovo Stato membro offra alla persona lo stesso livello di protezione, o un livello equivalente, di cui beneficiava nello Stato membro che ha adottato la misura di protezione.

D'altra parte le misure integrate nell'ordine di protezione europeo, e che offrono alla vittima una garanzia di salvaguardia, non sono estranee agli ordinamenti giuridici degli Stati membri in quanto sono sancite dall'articolo 4 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e dall'articolo 8 della decisione quadro 2009/829/GAI, del Consiglio, del 23 ottobre, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

L'ordine di protezione europeo comporta un meccanismo basato sul reciproco riconoscimento e, di conseguenza, non è uno strumento di armonizzazione. L'obiettivo che si prefigge non consiste nel garantire l'uniformità per quanto riguarda le misure di protezione che ogni legislazione nazionale può determinare o adottare in futuro, ma è incentrato sull'eliminazione delle frontiere esistenti per la protezione delle vittime.

Pertanto, la finalità dell'ordine di protezione europeo è triplice:

1. impedire nello Stato membro in cui la vittima si reca, lo Stato di esecuzione, la commissione di un nuovo reato nei suoi confronti da parte dell'autore o presunto autore del reato;
2. mettere a disposizione della vittima nello Stato membro in cui si reca un livello di garanzia di protezione analogo a quello di cui godeva nello Stato membro che ha concesso la misura;
3. evitare che la vittima che si reca nello Stato di esecuzione sia discriminata rispetto alle vittime cui quest'ultimo Stato ha concesso misure di protezione.

Tramite l'ordine di protezione europeo si vuole quindi, mediante alcuni semplici meccanismi di applicazione negli Stati membri, rendere effettiva la protezione in ciascuno Stato dell'Unione in cui la vittima può recarsi di modo da impedire, nello Stato in cui la vittima si reca, che essa sia oggetto di un nuovo reato da parte dell'autore o della persona che determina il pericolo, accordando alla vittima in tale Stato un livello di protezione analogo a quello di cui gode nello Stato dell'autorità giudiziaria che ha disposto la misura ed equivalente a quello di cui godono le altre vittime nello Stato di esecuzione.

In sintesi, l'ordine di protezione europeo ha come obiettivo l'integrazione delle vittime nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che si sta sviluppando, settore che dovrebbe contemplare non soltanto gli autori di reati ma anche le vittime.

## **5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **5.1. Base giuridica**

La proposta in questione sarà presentata ai fini di un'azione legislativa basata, tra gli altri strumenti, sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE). Ai sensi di tale disposizione: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: (...) d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni."

La proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera b) del trattato FUE, su iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

È destinata a dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'UE (in appresso "programma di Stoccolma"), approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009. In particolare, si prefigge di attuare il punto 3.1.1. il quale prevede che le "vittime della criminalità o i testimoni se a rischio, possono essere soggetti a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione."

Il fatto che la direttiva non si caratterizzi come uno strumento più tradizionale di cooperazione giudiziaria è dovuto alle specificità dell'esigenza cui intende rispondere: la protezione di una persona in uno Stato diverso da quello che ha adottato la misura da cui consegue la sua protezione esige un meccanismo agile ed efficace, lontano dall'iter burocratico che ostacolerebbe l'efficacia perseguita attraverso una reazione quanto più rapida possibile nello Stato di esecuzione.

Pertanto, l'adozione di un meccanismo classico di reciproco riconoscimento sarebbe incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima che sia nuovamente minacciata nello Stato di esecuzione.

## **5.2. Sintesi della presente proposta e esame delle singole disposizioni**

### ***Articolo 1. Definizioni.***

Le definizioni riportate contemplano i concetti di base che ricorrono lungo tutto il testo dello strumento legislativo al fine di precisarne l'applicazione e l'interpretazione. Concretamente, sono definiti i concetti di ordine di protezione europeo, misura di protezione (che consiste nella misura preventiva ai cui sensi è emesso un ordine di protezione europeo), persona protetta, persona che determina il pericolo, Stato di emissione, Stato di esecuzione e Stato di sorveglianza, quest'ultimo concetto nel caso in cui vi sia trasferimento della misura ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

### ***Articoli 2 e 3. Campo d'applicazione, riconoscimento***

- Campo di applicazione oggettivo: come strumento di reciproco riconoscimento in materia penale, l'ordine di protezione europeo si riferisce alle misure adottate nel corso di un procedimento penale inteso in senso lato, vale a dire tanto nelle fasi precedenti il giudizio che nella fase del procedimento propriamente detto, così come nella fase dell'esecuzione di decisioni giudiziarie adottate nel corso del procedimento penale, ed inoltre alle misure adottate da organi giurisdizionali civili se la violazione della misura comporta conseguenze sul piano penale o può risultare altrimenti in una privazione della libertà per l'autore, e ciò al fine di estendere i benefici derivanti da questo strumento al maggior numero possibile di vittime e in considerazione della grande differenza tra i sistemi giuridici che vigono in questo campo negli Stati membri.



D'altra parte, la protezione concessa grazie all'ordine di protezione europeo può derivare dalla comminazione di una pena principale o accessoria, da una sospensione della pena o da una pena sostitutiva, da una misura di libertà condizionale o di controllo o da una misura di sicurezza perché, in ognuno di questi casi, l'elemento su cui si fonda l'ordine di protezione europeo è la necessità di proteggere la persona da una minaccia divenuta palese, e non il tipo di decisione giudiziaria o di misura adottata per prevenire la minaccia o il tipo di reato all'origine del procedimento: per tale motivo l'emanazione dell'ordine di protezione europeo non è subordinata alla commissione di un reato figurante in un elenco.

- Campo di applicazione soggettivo: l'obiettivo del reciproco riconoscimento dell'ordine di protezione europeo risiede nella necessità di proteggere una persona in un altro Stato membro. Si ritiene quindi che debba includere tutte le vittime in situazione di rischio, come i minori minacciati o le donne vittime di violenza di genere e, in generale, qualunque possibile vittima contro cui l'aggressore può commettere un nuovo reato.
- Tipo di misure: l'ordine di protezione europeo si applica alle misure che comportano per l'altra persona, il potenziale aggressore, il divieto di risiedere o frequentare luoghi in cui si trova la persona protetta, vale a dire l'obbligo di restare lontano dalla persona protetta o di evitare contatti con tale persona, il divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite, in particolare in cui la vittima risiede o che frequenta, restrizioni del diritto di lasciare il territorio nazionale o l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite.

#### ***Articolo 4. Autorità competenti***

L'ordine di protezione europeo è uno strumento di riconoscimento reciproco di decisioni giudiziarie e, pertanto, in linea di massima sarà emanato dalle autorità giudiziarie nominate dagli Stati membri.

Tuttavia, tenendo conto delle notevoli differenze tra i sistemi giuridici nell'Unione europea e del fatto che l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si riferisce alle autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, questi potranno nominare altre autorità competenti per emanare una decisione analoga.

### ***Articolo 5. Emissione dell'ordine di protezione europeo***

È prevista l'emissione dell'ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta qualora quest'ultima stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato che ha emesso la misura di protezione e con un duplice obiettivo: da un lato, evitare la trasmissione automatica di questo tipo di strumenti e, dall'altro, subordinare l'emissione dell'ordine, oltre al rispetto dei requisiti necessari, alla volontà della vittima che può preferire, per vari motivi, non ricorrere a questo meccanismo anche se lascia il territorio dello Stato in cui è stata emessa la misura.

Vi è inoltre un sistema di informazione della vittima per renderla consapevole della possibilità di richiedere un ordine di protezione qualora intenda recarsi al di fuori del territorio dello Stato che ha emesso la misura corrispondente intesa a proteggerla, consigliandola anche, se del caso, di presentare la richiesta prima di lasciare tale territorio al fine di guadagnare tempo, benché l'ordine di protezione possa essere richiesto dal paese in cui si trova la vittima.

### ***Articolo 6. Forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo***

L'articolo 6 prevede un modello determinato che serve da base per emettere l'ordine di protezione europeo sia al fine di conseguire l'uniformità del suo contenuto a livello europeo che al fine di agevolare la redazione da parte delle autorità incaricate della sua emissione. Nel contenuto si è cercato di comprendere le informazioni imprescindibili e sufficienti per il corretto funzionamento del sistema, prevedendo l'uso di strumenti tecnologici qualora siano stati forniti alla persona protetta.

### ***Articolo 7. Trasmissione dell'ordine di protezione europeo***

Per quanto riguarda la trasmissione, nell'articolo 7 si è optato per il meccanismo semplice e flessibile della comunicazione diretta tra le autorità.

### ***Articolo 8. Ruolo dello Stato membro di esecuzione. Misure in tale Stato***

Il meccanismo dell'ordine di protezione europeo implica che lo Stato richiesto adotti le misure previste dalla sua legislazione per un caso analogo a quello cui si riferisce. L'obiettivo è innanzi tutto quello di garantire la continuità della protezione della vittima ma anche quello di evitare che una persona si veda privata della corrispondente protezione in uno Stato per il solo motivo che tale misura di protezione non è stata emessa nello Stato stesso. Ciò implica che la protezione concessa non deve necessariamente essere uguale a quella concessa inizialmente ma deve essere di livello equivalente a quello stabilito dalla Stato che ha emesso l'ordine di protezione europeo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato in cui la vittima si reca.

In altri termini, la filosofia di tale strumento non è che lo Stato di esecuzione debba conferire un livello di protezione che è incapace di fornire ai propri residenti conformemente alla sua legislazione nazionale ma che la persona protetta ottenga nello Stato europeo in cui si reca lo stesso livello di protezione di quello previsto dalla legislazione di tale Stato. Lo Stato di esecuzione non deve pertanto applicare misure che vanno al di là del suo sistema giuridico ma deve scegliere tra le misure previste dal suo ordinamento giuridico quelle che corrispondono meglio alle misure adottate dallo Stato di emissione in ciascun caso specifico e, in particolare, quelle che sarebbero state adottate in un caso analogo secondo la sua legislazione.

### ***Articolo 9. Motivi di rifiuto***

I motivi per i quali può essere rifiutata l'esecuzione di un ordine di protezione europeo seguono lo schema dei motivi di rifiuto per altri strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione europea, senza altra necessità che quella di adattarsi alle caratteristiche peculiari dell'obiettivo perseguito.

### ***Articolo 10. Ruolo dello Stato di emissione***

Dato che l'autore del reato non risiede nello Stato di esecuzione e che l'ordine di protezione europeo è uno strumento di protezione della persona che si trasferisce, lo Stato di esecuzione non ha la competenza per l'esecuzione della pena o della misura all'origine della protezione della vittima; questa competenza continua a spettare allo Stato di emissione.

Pertanto l'ordine di protezione europeo significa solo, in linea di principio, che lo Stato di esecuzione attua le misure di protezione già menzionate con le conseguenze previste dalla sua legislazione qualora l'autore del reato si rechi nel suo territorio e, segnatamente, violi tali misure.

#### ***Articolo 11. Motivi di revoca del riconoscimento di un ordine di protezione europeo***

L'ordine di protezione europeo è revocato quando la persona protetta ha definitivamente lasciato il territorio dello Stato di esecuzione.

#### ***Articolo 12. Termini***

È stato scelto un regime flessibile in materia di termini, pur dovendo agire, in alcuni casi, con rapidità.

#### ***Articolo 13. Legislazione applicabile nello Stato di esecuzione***

Questo articolo è necessario affinché non sussista alcun dubbio sul fatto che le misure adottate dalle autorità dello Stato di esecuzione sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

#### ***Articolo 14. Obblighi delle autorità interessate***

Questo articolo riguarda in particolare la comunicazione che deve esistere tra le autorità che intervengono nell'esecuzione di un ordine di protezione europeo, segnatamente in caso di modifica, scadenza o revoca della misura di protezione iniziale.

**Articoli 15, 16, 17 e 18. Consultazione tra le autorità competenti. Lingue. Spese. Relazioni con altri accordi e intese**

Tali articoli seguono le disposizioni stabilite in altri strumenti di riconoscimento reciproco quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare o la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

**Articoli 19, 20 e 21. Attuazione. Relazione. Entrata in vigore**

Il contenuto di tali articoli non presenta notevoli differenze rispetto agli strumenti menzionati in precedenza.

## **6. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 69 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito indicati:

- non esiste alcun altro strumento sufficiente per disciplinare il problema che la presente proposta di direttiva cerca di risolvere;
- è chiaro, in particolare, che gli Stati membri non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro;
- allo stesso modo, l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune, in questo caso una direttiva, conformemente al trattato FUE.

Di conseguenza, la proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri ma possono essere raggiunti meglio mediante tale proposta di direttiva a livello dell'Unione, data la dimensione transnazionale del problema che cerca di risolvere ossia estendere gli effetti di una misura volta a proteggere una vittima nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che le ha offerto tale protezione.

## **7. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 69 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità nella misura in cui si limita al minimo indispensabile per realizzare gli obiettivi esposti e non va oltre quanto è assolutamente necessario per raggiungere gli obiettivi dei trattati.

Conformemente al principio di proporzionalità, tale proposta di direttiva non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'UE, in quanto l'armonizzazione non è necessaria per conseguire gli obiettivi previsti; introduce invece un meccanismo che consenta di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro ad un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico. La presente proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità, in quanto prevede solo le disposizioni strettamente necessarie per conseguire l'obiettivo fissato e non va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del trattato FUE.

Tale proposta lascia inoltre impregiudicato l'articolo 72 del trattato FUE che prevede che "Il presente titolo (ossia il titolo V del trattato FUE "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia") non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna".

## **8. SCELTA DELLO STRUMENTO**

Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero adeguati.

La proposta ha la forma di una direttiva fondata sull'articolo 288 e sull'articolo 296 del trattato FUE, in relazione all'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del trattato FUE, dato che si considera che, al fine di raggiungere l'obiettivo previsto e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri siano soggetti a vincoli per quanto riguarda i risultati da conseguire, ossia l'adozione di decisioni nel loro territorio che estendano la misura di protezione di una persona adottata da un altro Stato membro, ma ciascun Stato membro sia libero di scegliere la forma e i mezzi per conseguirli.

## **9. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Tale proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

La questione delle implicazioni finanziarie della proposta è trattata in una scheda separata. Si segnala tuttavia che l'attuazione di tale proposta di direttiva non comporterà notevoli costi operativi supplementari a carico del bilancio degli Stati membri né, come già indicato, del bilancio dell'Unione europea. Inoltre, a lungo termine gli eventuali costi, derivati principalmente dalla traduzione dell'ordine di protezione europeo, saranno compensati in molti casi dalla prevenzione della commissione di nuovi reati contro la vittima, che è l'obiettivo primario della presente proposta.

## **10. ULTERIORI INFORMAZIONI**

L'adozione della proposta non abrogherà né modificherà alcuna disposizione della legislazione esistente.







**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 22 January 2010**

**5678/10**

---

**Interinstitutional File:  
2010/0802 (COD)**

---

**COPEN 29  
CODEC 51**

**NOTE**

---

Subject: Initiative for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF  
THE COUNCIL on the European Protection Order  
- Detailed statement

---

In relation to the initiative by a group of Member States for a Directive of the European Parliament and of the Council on the European Protection Order <sup>1</sup>, please find attached a detailed statement allowing to appraise compliance with the principles of subsidiarity and proportionality, in accordance with Article 5 of Protocol (No 2) to the Lisbon Treaty.

A financial note is set out at the end of the statement.

---

<sup>1</sup> PE-CONS 2/10.

Brussels, 6 January 2010

Initiative

of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia,  
the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Hungary,  
the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Finland and  
the Kingdom of Sweden

for a

**DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
ON THE EUROPEAN PROTECTION ORDER**

**DETAILED STATEMENT**

**allowing to appraise compliance with the principles of subsidiarity and proportionality  
in accordance with Article 5 of Protocol (No 2) to the Lisbon Treaty**

## **DETAILED STATEMENT**

### **EXECUTIVE SUMMARY**

The growing concern in the European Union over the rights of victims reflects the need to change the traditional focus of criminal proceedings with their emphasis on the connection between the punitive power of the State and the alleged offender, leaving the victim of the crime, the aggrieved party, in second place.

Since the end of the 20th century, the victim in the penal system has begun to re-emerge as one of the principal players, with the result that criminal proceedings constitute not only a mechanism for resolving the conflict between the State and the offender, but also an effective way of protecting the rights and interests of the victim.

The victims of domestic violence deserve special consideration, particularly women. Whilst women are not the only victims to be afforded protection under the European Protection Order, they will be the beneficiaries in the majority of cases.

This change in approach has already resulted in some important EU instruments such as Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims and Framework Decision 2001/220/JHA on the standing of victims in criminal proceedings. It has also been reinforced by the initiatives which are already under way, such as the amendment of the Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography and the Framework Decision on combating trafficking in human beings, where the victims take centre stage, as well as by the other instruments planned, such as the amendment of Framework Decision 2001/220/JHA referred to above.

One of the victim's most important rights is the right to be protected against further attacks by the offender. Victims not only have the right to compensation for the consequences of a crime, but above all have the right to avoid being a victim once again. Given that European residents are increasingly mobile, the legislative work of the EU and Member States' efforts to protect the victims of crime would remain incomplete if protection granted to a person by a Member State were limited to the territory of that State.

The victim under threat should as far as possible enjoy the same level of protection throughout EU territory as in the State which adopted the original protection measure, so that a change of residence to another State does not entail any loss of protection. Victims' freedom of movement in the territory of the EU cannot be at the expense of their rights.

On the other hand, the preventive measures or penalties which involve a prohibition on entering certain localities, places or defined areas or involve preventing contact with certain persons entail two aspects: on the one hand, as security measures or penalties, they restrict the rights of the offender; secondly, but of equal importance, they constitute measures to protect the victim against further attacks, that being their *raison d'être*.

However, until now no mechanism has been available enabling a protected person to apply to have protection extended to the State they were moving to, given that a protection measure takes effect only in the territory of the State which adopted it.

It was because they are aware of this loophole that the Member States making this proposal decided to submit it to the European Parliament and the Council to create an EU legislative act to fill the gap. It is significant that the objective of the first legislative initiative submitted by the Member States in the area of freedom, security and justice after the entry into force of the Lisbon Treaty, in accordance with Article 76(b) of the TFEU, is to protect victims and establish a mechanism allowing protective measures adopted by one Member State to be extended beyond the territory of that State.

In order to achieve this goal, various policy options have been examined:

– Policy option A: No new action to be taken in the European Union

The EU would not take any new action: thus the existing situation would continue, with victims unable to have a measure protecting them in one Member State extended to the State they wish to move to.

– Policy option B: Non-legislative measures, whose basic aim would be to establish a mechanism for exchanging information and good practices

A new legislative instrument would not be necessary. Instead, this option could involve putting in place non-legislative measures, Council conclusions for example, which would stimulate exchanges of information between judicial authorities in each specific case on the persons involved (victim and offender), in addition to more general exchanges of experience concerning prosecution, victim protection and crime prevention.

- Policy option C: Legislative proposals to amend Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions, and Council Framework Decision 2009/829/JHA on the application between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention

Amended versions of those Framework Decisions could incorporate a protection mechanism for those cases where it is the victim who moves to a State other than the one which adopted the measure. The Framework Decisions start from the assumption that it is the offender or alleged offender who is the subject of an alternative measure, a probation measure or a provisional measure imposed by a Member State who has returned or wishes to return to the State of residence, who consents to do so, or who wishes to go to another Member State in which he does not intend to reside.

- Policy option D: Legislative proposal comprising a single text covering all scenarios relating to the extension of victim protection

A new legislative text in this area would entail a single instrument specifically aimed at protecting victims and focusing on their protection needs. It would not be incorporated into a pre-established framework which pursues a completely different goal.

Option A would clearly not improve the current situation, but would maintain the status quo: in order to enjoy protection in the other State, a person would have to be the victim of another offence or attempted offence there, since at present there is no mutual recognition agreement allowing such protection to be extended.

Option B would not be sufficient to improve the situation of victims. as a non-legislative option, it would not solve problems requiring a legal basis, nor would it allow protection granted by one State to be extended, or any preventive measures to be adopted on the basis of the existence of a victim protection decision in another Member State.

Option C would improve the situation of crime victims going to another Member State, but would have to fit into the framework of the two Framework Decisions referred to, one on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions, and the other relating to the European supervision order in pre-trial procedures between Member States of the European Union. This would result in two different legislative frameworks for the protection of victims requiring a list of offences, to which a genuine system of protection should not be confined.

Option D would involve an instrument in its own right, specifically geared to protecting victims and adapted to that purpose. For that reason, D is the preferred option and is, in fact, the only truly viable option capable of providing effective protection for victims going to a Member State other than the State which adopted a protection measure.

## **1. CONSULTATION OF THE MEMBER STATES AND STATE OF PLAY**

### **1.1. Political context and background**

The Tampere European Council on 15 and 16 October 1999 and the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union (2005/c53/01), which was adopted by the European Council on 4 and 5 November 2004, already expressed concern over the situation of victims. In addition, EU Council Framework Decision 2001/220/JHA of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings defines a victim as "a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, directly caused by acts or omissions that are in violation of the criminal law of a Member State". The Stockholm Programme, adopted by the European Council on 10 and 11 December 2009, also devotes particular attention to the rights of victims and their protection.

EU Member States have singled out combating domestic violence, in particular gender violence, as an issue worthy of special attention. There is no doubt that violence against women acts as an obstacle to the achievement of equality, development and social peace (1995 UN Conference); in relation to victims of domestic violence, Recommendation (85)4 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe recommends that States "*take steps to ensure (...) that the appropriate measures can be (...) taken (...) to protect the victim and prevent similar incidents from occurring*" and the European Parliament report of 9 December 2005 recommends that Member States adopt an attitude of "zero tolerance" towards all forms of violence against women and *that the appropriate protection measures be taken.*

While the essential aim of criminal law is to penalise typical crimes and it is therefore applied when lawful property has been damaged, it must also provide an immediate response to those situations where an attack on a victim's lawful property involves additional elements which create a risk that the violence will be repeated, with further attempts being made to attack the victim's rights and interests. The victims obviously cannot await a conviction at the end of criminal proceedings to receive protection against such risks, which is why under the rules of criminal procedure measures may be adopted on an interim or provisional basis to protect victims during the course of the proceedings.

The precedent is the *protection order* in the English-speaking world which takes the form of a court order protecting one person from another, is valid for the entire national territory and contains a number of obligations or prohibitions which the person to whom it is directed must observe (prohibition on possessing weapons, approaching or contacting one or more persons, etc.).

Most European legal systems have provision for measures to protect victims (especially victims of domestic and gender violence) and persons closely related to them who are also at risk. However, this protection is only feasible and effective if the victims remain in the State which has granted them protection, as it is not possible at present to extend this protection to other European Union countries.



## **1. 2. Consultations**

The following methods were used to establish the factual and legal state of play:

- Replies to the questionnaire to delegations with a view to a possible submission by Spain and other Member States of an initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council on the European Protection Order (the questionnaire is set out in 13577/09 COPEN 176 of 23 September 2009; the replies are set out in 5002/10 COPEN 1).
  
- Initiative of the Federal Republic of Germany and of the French Republic with a view to adopting a Council Framework Decision on the recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences (8662/07 COPEN 49 of 14 May 2007), with the summary of delegations' replies to the questionnaire (7142/07 COPEN 31).
  
- Initiative of the Federal Republic of Germany and of the French Republic with a view to adopting a Council Framework Decision on the recognition and supervision of suspended sentences and alternative sanctions (14001/07 COPEN 23 of 23 October 2007), with a follow-up to delegations' replies to the questionnaire on "competent authorities" (10891/07 COPEN 96).

### **1. 2. 1 Factual results of the consultations with Member States**

The need for an instrument as described above does not stem from a purely theoretical basis. It is clear that in the EU at present there is no instrument which allows victims to request that measures protecting them in one Member State be applied in another Member State to which they have moved. Moreover, victims can obviously exercise their freedom of movement and, as a consequence of their experiences, they may be more inclined than those fortunate enough not to have had the same experiences to seek a new life by moving to another Member State or by returning to their country of origin, as the case may be.

The harassment of victims, particularly victims of gender violence, has a global dimension, rather than a merely regional one; it concerns all the countries in world, including all EU countries. According to the 2003 UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) document, "Not a Minute more", one woman in three across the world will be exposed to gender violence in their lifetime; or will be beaten, raped, assaulted, will be victims of trafficking, bullied or forced to submit to acts which damage their health, such as female genital mutilation. According to Eurostat figures, between 700 and 900 women in the EU die each year as a result of gender violence.

In the discussions prior to the submission of this initiative, a questionnaire was sent to the Member States requesting them to forward statistics on the number of cases in which protection measures had been imposed requiring the offender to avoid contact with the victim and to avoid entering certain localities, places or defined areas in which the victim was living or working.

Of the 18 Member States which replied to the questionnaire, 13 Member States, representing 61,5 % of the EU's population in 2008, provided statistical information. The data forwarded by these countries shows that in 2008 they issued over 73 000 protection measures, mostly in cases of gender violence.

If these data are extrapolated to the whole of the EU, since there are no objective reasons for assuming that the situation is different in the Member States in which the remaining 39,5 % of the EU's population lives, this would mean that 118 000 protection measures were issued in 2008.

No data are available on victims who move to another Member State under such measures or who return to their country of origin, as the Member States do not keep track of them, but just 1 % of 118 000 would mean 1 180 cases in one year (2008) in which a victim moved to a different EU State from the one which imposed the measure.

### **1. 2. 2. Legal situation in the Member States of the European Union in relation to protection measures. Legal measures for protecting victims in the Member States.**

The following information is based on the replies received to the aforementioned questionnaire, from Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Sweden and the United Kingdom.

The legal measures which can be imposed to protect victims are summarised below as described by the Member States in their replies to the questionnaire on the European Protection Order. All the Member States which replied have measures they can use to protect victims which involve imposing restrictions on the (alleged) offender(s). In the majority of cases, the measures are applied in the context of criminal proceedings. In a number of Member States, however, they may also be imposed in civil or administrative proceedings, and in some Member States via these channels only. When the measures are issued in civil or administrative proceedings, the majority of Member States provide for criminal liability in the event that the obligations are not met.

#### **1. 2. 2. 1. Criminal proceedings**

##### *A. Measures imposed before the trial*

A number of Member States can impose restrictions on the alleged offender during the pre-trial phase. In England and Wales, conditions may be attached to the bail in criminal proceedings in order to protect witnesses and victims. The Portuguese penal system provides for a wide range of measures, both before and during the trial as well as after the judgment, which may be applied in order to protect the victim by imposing certain obligations, particularly in cases of domestic violence, including the obligation to avoid contact with the victim and the obligation not to enter certain localities, places or defined areas where the victim resides. Likewise, the Spanish criminal

justice system provides for the issue of a protection order in cases of gender violence, with a range of measures which confer full protection and can include provisional measures under civil and criminal law, as well as social assistance and protection measures.

The most common measure is expulsion from the victim's home. In France, for example, this measure can be imposed both before and after the judgment. In Lithuania an obligation can be issued during the pre-trial investigation period, either as part of measures for supervising house arrest or as part of a written obligation to remain in a specific place. The alleged offender may be required to live apart from the victim, not to communicate or attempt to communicate with the victim or persons living with the victim, or not to visit specific places of residence.

Similarly, in Latvia the alleged offender can be ordered to avoid contact with the victim or to avoid going to certain localities. Furthermore, victims of serious or very serious crimes may be afforded procedural protection, as may juvenile victims.

In the Czech Republic, police officers have the powers to evict a person when they constitute a threat to their cohabitee, if it can be reasonably assumed - especially if there have been previous attacks - that the person evicted is endangering the other person's life, health, freedom or human dignity. The evicted person must hand over to the police all keys to the building in question and refrain from establishing contact with the person in danger. Access to the area surrounding the endangered person's home may also be prohibited. However, this measure can only last for ten days.

In Denmark, the police have powers to impose a provisional measure when a person has disturbed the peace of another person or harassed him/her. Harassment does not constitute a crime, but if the order is infringed, the courts may impose a financial penalty or a sentence of up to two years' imprisonment.

In Finland the authorities conducting the pre-trial investigation may issue temporary prohibition orders; the maximum penalty for infringement of this order is one year's imprisonment. In Italy, since February 2009, a provisional measure may be imposed preventing an alleged attacker from approaching the victim.

## B. Measures imposed following a conviction

### B. 1. Probation measures

All the Member States that replied to the questionnaire have measures that can be imposed on a convicted offender to contribute to protecting the victim. The reply from the Bulgarian delegation indicated that all probation measures, and in particular those which restrict the free movement of offenders, are aimed at punishing the offender and preventing him from re-offending, which implicitly entails protection for the victim. Probation measures that restrict free movement include: a prohibition on entering specific localities, areas or establishments; a prohibition on leaving a specific area for more than 24 hours without the permission of the person responsible for supervising probation or of the prosecutor, and a measure prohibiting the offender from leaving his residence during specific periods of the day or night.

The most common measure prohibits the offender from entering a specific locality so as to prevent him from contacting the victim or his/her family. In the United Kingdom, for example, the most frequent scenario is for the conditions preventing an offender from entering a specific locality to be imposed as part of a community sentence or licence after release from prison. Similarly, in Germany conditions can be imposed when an offender is subject to a supervision order or conditional release from prison. In Estonia, the court can order an offender not to enter specific localities and not to communicate during the period of supervision with persons stipulated by the court.

In Spain, offenders can be deprived of the right to reside in or enter specific localities, or prohibited from approaching or communicating with the victim or certain members of the victim's family. This applies not only to cases of domestic violence but also, depending on the seriousness of the case or the danger represented by the offender, to crimes involving murder, abortion or injury, crimes against personal freedom, torture, and crimes against moral integrity, sexual offences, attacks on personal privacy and the right to protection of one's own image and offences against the inviolability of the home, a person's good name, property and the socio-economic order, and can last up to 10 years in the case of serious offences and up to five years in the case of less serious offences. Such prohibitions can also be imposed in cases of suspended custodial sentences and as a security measure.

In the Czech Republic, a court can impose obligations which include refraining from establishing contact with certain persons as a condition in a conditional sentence with supervision, a conditional waiver of a prison sentence with supervision or a conditional release with supervision. Czech legislation also provides for a prohibition on residence, which involves prohibiting a person from residing in a specific locality or area for a period of between one and five years. The offender cannot, however, be banned from staying in his place or area of permanent residence.

In Lithuania, a court can impose a prohibition on approaching the victim when such a measure is necessary to protect the victim's legitimate interests. It can also impose a range of obligations as part of a sentence involving restriction of liberty: the obligation not to change place of residence without prior notification or to be at home at a certain time, or a prohibition on visiting certain places or communicating with certain persons or groups of persons, being in possession of certain objects, or acquiring or storing them or transferring them to other people for safekeeping.

In Slovakia, those obligations can be imposed as part of a sentence, conditional sentence or conditional release. In the case of a conditional suspension of criminal proceedings, a prosecutor may also apply restrictions to oblige the accused to lead a "normal life" or to refrain from carrying out activities that could lead to the commission of an offence.

## B. 2. Restraining orders

In addition to the conditions imposed on an offender subject to conditional release or release under supervision, a number of Member States have provision for the imposition of moderate restraining orders. In Finland, for example, prohibitory orders are issued as independent security orders by the competent civil and criminal courts. A person who breaches a restraining order will be fined or imprisoned for up to a year. In Estonia, a court may impose a restraining order of up to three years on a person found guilty of an offence against a person, regardless of whether or not that person is a minor, in order to protect the victim's private life.

Under the 1997 Protection from Harassment Act, criminal proceedings in the United Kingdom can result in a sentence and a restraining order. Section 12 of the recently implemented Domestic Violence Crime and Victims Act expands the circumstances under which criminal courts can impose restraining orders to protect a person from behaviour that could result in harassment or fear of possible violent acts. The court may also impose restraining orders on acquittal for any offence, if it deems it necessary to protect a person from possible harassment.

In the Netherlands, an obligation can be imposed only under special circumstances. In the case of gender violence, the offender is prohibited from entering the victim's residence or making contact with him/her.

### **1. 2. 2. 2. Civil or administrative procedures**

In Italy and Latvia, only a criminal court can impose obligations on alleged offenders, through criminal proceedings. This is also true of Portugal, although it is possible in theory for the victim to apply to have certain obligations imposed on the alleged offender in civil proceedings.

However, in most of the Member States which responded to the questionnaire (e.g. Austria, Belgium and Estonia), a civil court or administrative authority may also impose such obligations in the context of civil or administrative proceedings. In fact, in Germany preventive measures in the case of gender violence can be adopted only in the family courts. In Sweden, the decision to impose a restraining order is adopted by the prosecutors and is generally the result of a request from the alleged victim in relation to notification of an offence, although the decision is always deemed to be administrative in nature.

The most usual conditions are prohibitions on approaching or contacting the victim. In Lithuania, for example, a court may impose provisional protection measures pending the court sentence such as ordering one of the spouses to reside in another place, prohibiting one of them from contacting his/her minor children or from visiting certain places, requiring minor children to live with one of the parents or requesting non-interference in the use of certain properties of the other spouse.

The Slovak protection order may entail similar conditions. Such an order may be obtained in cases of gender violence (as well as in the form of possible temporary or preliminary measures in civil proceedings). Special protection can be granted to persons who are in danger in the context of criminal proceedings, as well as to direct family members. The possible measures under this protection order include physical protection, safeguarding of property, moving the victim to a safe place, changing the victim's place of residence, work or study, establishing another location for the notification of the sentence, or a complete change of identity.

In the Netherlands, a temporary administrative restraining order can be issued by a Mayor prohibiting a person from entering a house if his/her presence constitutes a serious and imminent danger for the security of the persons who live there. The prohibition may last for ten days, and may be extended for up to four weeks.

In England and Wales, a non-molestation order may be issued to deal with cases of violence or threats of violence, or when one person harasses or molests another. An occupation order determines who will occupy a specific property. A person can be totally excluded from the use of a



property and obliged to live in another place, or else may be subject to a prohibition from entering certain rooms in a property, i.e. the husband may be prohibited from entering the room in which the wife is sleeping. An occupation order may also entail a no-access zone around the property.

Another measure possible in the United Kingdom is the Forced Marriage Protection Order, which can be issued to prevent forced marriages from taking place. That order can include prohibitions, restrictions, conditions or any other measure the court considers appropriate to stop or change the behaviour or conduct of those who would force the victim into marriage.

### **1. 2. 2. 3. Consequences of infringement**

#### *A. Non-criminal law consequences*

Infringing an obligation imposed in civil or administrative proceedings does not constitute an offence in Austria or France. In Belgium non-compliance with a civil measure may be punished by a fine, imposed by a civil court, but it will not entail criminal liability.

However, in the majority of Member States in which such administrative procedures are possible, non-compliance is deemed to constitute an offence. In the Czech Republic, for example, obstructing the implementation of an official decision can constitute an offence. Likewise, in Slovakia a person who seriously obstructs compliance with the obligations imposed by a civil court or a police authority can be punished for the offence of obstructing compliance with an official decision.

In Sweden, breaching a restraining order is an offence, except in cases in which the breach is considered a minor transgression. In Bulgaria, a breach has consequences under criminal law only in cases of gender-based violence; if the material author of a crime breaches a restraining order issued by a court, the police force that notified the breach will detain the person and notify the prosecutor's office accordingly.

## *B. Consequences under criminal law*

In Sweden and Germany, the penalties for breach of a restraining order in connection with gender violence range from a fine to a year's imprisonment. In Estonia, breaching a restraining order or other protection measure, with the exception of temporary restraining orders, is also subject to a fine or up to one year in prison if the breach is repeated or represents a danger to life, health or property. In the Netherlands, the maximum penalty is generally one year's imprisonment; however, breaching an order issued by a mayor prohibiting a person from entering a house can be punished with up to two years' imprisonment.

## **2. DEFINITION OF THE PROBLEM**

### **2.1. What is the problem?**

In many types of crime the offence is a single act and the offender does not tend to commit another offence against the same victim. In other cases the offence is targeted at a specific victim and therefore tends to be repeated. This is the typical pattern of gender violence, in which the victim, in the vast majority of cases a woman, is the object of repeated offences which in many cases result in murder or manslaughter. Nor should we forget those cases which fall short of assault, coercion or threats but where the tension reaches such a pitch, particularly in relations between partners, that measures have to be taken specifically to prevent an offence being committed against one of the parties, again in most cases a woman. And the same applies to offences involving the sexual exploitation of minors or trafficking in human beings, for very different reasons. There are also instances in which the offender's desire to retaliate against or intimidate the victim to prevent the person testifying against him in a trial results in threats, if not in a further offence, against the victim.

All the situations described above pose a danger to the victim so that the State in which the offences occur adopts victim protection measures of various kinds, either to prevent an offence being committed against the victim or to prevent a repeat offence or other behaviour.

No cross-border problem arises as long as the victim and the offender remain within the State in which the protection measure has been adopted, and the issue is thus confined to that State. If the offender moves to a different Member State there are already legal instruments that cover this cross-border element. By contrast, if it is the victim who moves there are no instruments that provide for the protection measure taken in the State of origin to be extended.

Unfortunately, the figures given in section 1.2 of this assessment reveal the scale of a problem that needs to be tackled by many different methods, but they also demonstrate the need for a legislative instrument to close a gap that should not be allowed to persist within the EU: the absence of any means of allowing the victim protection measure adopted by another Member State to be extended throughout EU territory.

## **2.2. Who is affected by the problem?**

In the first place the problem affects women who are victims of gender violence, which is a type of criminal behaviour in which unfortunately the threat against the victim is more likely to continue, when it does not result in the offence being repeated. But it also applies to victims of offences in general, who are exposed to the threat or danger of the same offence or a new offence being committed against them, perhaps even more serious than the previous one, although here we should highlight the particularly high incidence of this problem in trafficking in human beings and the sexual exploitation of minors.

Nor do the Member States' judicial authorities have any means at present, or any legal basis, that would enable them to act in the way they would if the offences which led to the adoption of the measure by the State of origin had occurred in their territory; they cannot therefore impose any

measure to protect the victim, although, in the end, what is required is no more than a crime-prevention measure. In the absence of any legal basis for such action, the law enforcement authorities cannot adopt any measures either, except in cases where an offence against the victim is committed or attempted in their territory. In short, the present situation is not conducive to action either by judicial authorities or by law enforcement authorities to prevent a further offence being committed against a victim who moves to their territory and is already the subject of a protection measure adopted by another State.

### **2.3. Scale of the problem**

The figures set out in section 1.2 of this study indicate the seriousness of the problem we face, although there is a lack of up-to-date statistics on, for example, femicide in the EU. Crime levels in general, and in particular those relating to gender violence, domestic violence, trafficking in human beings and sexual abuse of minors, are not diminishing over time but are either remaining stable or continuing to increase, as shown by the impact studies carried out by the Commission in connection with proposals to amend framework Decisions 2004/68/JHA on combating the sexual abuse of children and child pornography (COM(2009) 135, SEC(2009) 356) and 2002/629/JHA on combating trafficking in human beings (COM(2009) 136 final, SEC(2009) 359).

### **2.4. Underlying factors**

Victims' problems, owing to their special situation as victims, intensify when they move to a Member State other than that in which they lived and in which they suffered the offence. Not only are they likely to be confronted with language barriers and very different social problems and circumstances, but their feeling of defencelessness increases in an environment with which they may not yet be sufficiently familiar, particularly when they find that the threat remains despite the move.

Victims may be reluctant to report the threat, through embarrassment or fear of the consequences, particularly where the abuses have occurred within the family; this reaction, which occurs when the victims are living in their State of origin, may be more intense when they are in another country and have to seek help from unfamiliar legal and judicial systems.

In addition, where victims have suffered the offence in the territory of a Member State other than their State of residence, they must have appropriate mechanisms available to claim in the State of residence the protection granted by the other State, as a preventive mechanism, without having to wait for a further offence.

## **2.5. Weaknesses in the current legal structure**

Although, as pointed out in section 1.3, national legal systems allow for the possibility of adopting victim protection measures, such protection is restricted to the territory of the Member State that granted it and cannot be extended to another Member State in which the victim may happen to be.

When it is the offenders who move to another State and provided that they have their residence in the former, and return or agree or wish to return there, or to another State, the cross-border issue raised by this move is governed by Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions and Council Framework Decision 2009/829/JHA on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention. However, when it is the victims who move to a State other than that which adopted the measure designed to protect them, there is no instrument for the recognition or application of the measure taken by the State of origin, which would resolve the cross-border problem that such a move raises.

There is at present no legal basis that allows a State to recognise the protection granted to an individual by another State and thus adopt the necessary prevention and protection measures in its territory.

## 2.6. Main problems to be addressed

Given the situation that exists, the specific problems that need to be addressed are as follows:

### 1 *Insufficient protection for victims who move to another Member State*

- a. There is no legal instrument that allows a Member State's judicial authorities to recognise protection measures granted in another State.
- b. The victims can benefit from a protection measure in the State to which they move only if they are again the victims of an offence in the latter State.
- c. There is no legal basis on which a judicial authority of the State to which the victims move can adopt provisional or precautionary measures to prevent a further offence being committed against the victim in its territory.

### 2 *No reaction in the State which adopted the original protection measure*

- a. The State which adopted the measure is unaware of the acts committed by the offender outside its territory when, clearly, knowledge of that conduct could result in a change in the measure concerned and, in short, lead to better protection for the victim.
- b. There is no legal basis enabling the authorities of the executing State to consider a violation of the measure committed by the offender in another Member State as if it had been committed in its territory.

## **2.7. Evolution of the problem**

Despite the efforts made by the various EU States and institutions, the magnitude of the crime problem and, in particular, of gender violence remains substantial, while the mobility of EU citizens is constantly increasing. Specific, effective measures are therefore required to protect victims, wherever they may be in the Union, and will only help to prevent crime and in particular benefit victims for whose protection a measure was adopted in another Member State.

## **2.8. Legal basis, subsidiarity, proportionality and fundamental rights**

Article 67(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) states that "the Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States" and Article 67(3) states that "the Union shall endeavour to ensure a high level of security through measures to prevent and combat crime, racism and xenophobia, and through measures for coordination and cooperation between police and judicial authorities and other competent authorities, as well as through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if necessary, through the approximation of criminal laws".

Article 82(1)(d) of the Treaty on the Functioning of the European Union states that "the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures to: (a) (...) (d) facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions".

Point 3.1.1 of the Stockholm Programme to strengthen freedom, security and justice in the EU, which was approved by the European Council meeting on 10 and 11 December 2009, states that "victims of crime or witnesses who are at risk can be offered special protection measures which should be effective within the Union".

In accordance with Article 5(1) and (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union and of Protocol 2 annexed thereto, on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality, and in line with the principle of subsidiarity, the European Union may act in this area only to the extent that the objective sought cannot be adequately attained by the Member States and can only be achieved by the Union. Given the cross-border dimension of the problem to be resolved, action by the EU is needed in order to provide an effective solution.

In relation to the principle of proportionality and in accordance with Article 5(1) and (4) of the TFEU and of Protocol 2 annexed thereto, on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality, EU action in this area may not go beyond what is strictly necessary to attain its objective.

All action by the European Union must respect fundamental rights and observe the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in particular the right to human dignity, life and physical and mental integrity, as well as the right to an effective remedy. When they apply EU legislation the Member States must act in compliance with these rights and principles, so that they cannot interfere with the fundamental legal principles enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union.

### **3. OBJECTIVES**

#### **3.1. General, specific and operational objectives**

Article 67(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union states that "the Union shall endeavour to ensure a high level of security through measures to prevent and combat crime, racism and xenophobia, and through measures for coordination and cooperation between police and judicial authorities and other competent authorities, as well as through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if necessary, through the approximation of criminal laws".



In line with that precept, **the general political objective** in this area is to **ensure a high level of security through the prevention and combating of crime**, focusing specifically on the victim in this case. This objective should be achieved by the establishment of a coherent instrument that will improve the situation of victims in cross-border cases in which they move to a Member State other than that in which the offence was committed.

Taking account of the problem described in section 2 of this impact assessment, this general objective could be attained by action to address the following specific and operational aspects.

**A. Specific objective: prevent a further offence being committed against the victim**

*Operational objectives:*

**A.1. Set up a mechanism enabling measures to be adopted to protect the victim in a State other** than that in which the offence was committed. This objective is especially important in that it seeks to facilitate such a measure, instead of allowing the State to which the victim moves to adopt it only if a further offence is committed in that State.

**A.2. Make it possible to adopt the provisional measures needed to ensure victim protection**, especially in cases where there is evidence that the offender has started to harass the victim.

**A.3. Make it possible for the State which originally adopted the protection measure to consider acts committed by the offender in another State** as if they had been committed in its own territory, either for the purposes of amending that measure or for instituting proceedings against the offender.

**A.4. Improve cooperation between authorities**, in particular with the aim of ensuring smooth communication between them when a victim in danger moves away, and especially when such danger begins to manifest itself in specific acts by the offender or alleged offender.

**B. Specific objective: make the victim's right to protection a reality**

B.1. **Make it possible for victims to obtain protection** without having to institute new proceedings in another State for that purpose.

B.2. **Extend the basic protection which victims enjoyed** in their State of origin to the State to which they move, so that they do not need to justify or prove once again the danger to which they are exposed in order to benefit from a protection measure.

B.3. **Prevent discrimination** in relation to people in the State to which the victim moves who have been victims of a similar offence, offering the incoming victim the same options that that State's legislation provides for situations of that kind.

**3.2. Consistency of the objectives with other horizontal policies and objectives of the European Union**

The objectives set out above are fully consistent with EU policy on protection and observance of the rights of victims of crime, both internal and external. Full and effective application of the aforementioned rights to human dignity, life, physical and mental integrity and to an effective remedy, recognised in Articles 1, 2(1), 3(1) and 47 respectively of the EU Charter of Fundamental Rights, requires the Union to ensure that victims are protected and establish the conditions to guarantee their security, and this is also in line with the Tampere and Hague programmes and the current Stockholm programme.

Such objectives are also consistent with the European Parliament resolutions of 16 September 1997 on a European campaign for zero tolerance of violence against women, and of 2 February 2006 on the current situation in combating violence against women and any future action (2004/2220 (INI)), and with the Commission communication to the Council and the European Parliament establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice (COM(2005)0122).

#### 4. POLITICAL OPTIONS FOR SOLVING THE PROBLEM

##### *Option A: No new action to be taken in the European Union*

The EU would not undertake any new action (legislation, non-legislative instrument, financial support) to tackle the problem at issue. The current situation would continue and there would be no instrument to extend protection measures adopted in one Member State to another State.

Each Member State would be free to decide whether or not to take action in this area and, in consequence, whether or not to recognise protection measures adopted by another Member State in order to safeguard incoming victims.

##### *Option B: Adopt non-legislative measures*

The EU would not undertake any legislative action but instead non-legislative measures would be adopted in the form, for example, of Council conclusions urging Member States to:

- improve the exchange of information between judicial authorities concerning data they hold on the individuals, victim and offender, concerned in each specific case
- encourage a more general exchange of experience and good practice followed in the Member States in criminal matters, in particular to prevent renewed victimisation
- encourage exchange of information and experience on non-criminal measures
- establish mechanisms for the collection of data or focal points for observing and evaluating the various types of criminal behaviour, and in particular violence against women.

Such non-legislative measures would seek, fundamentally through exchange of information, experience and good practice, to explore new ways of taking more effective action in the threefold area of persecution, protection and prevention in relation to victims, and especially on repeat offences.

***Option C: New legislation on victim protection in the event of cross-border movement amending Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions and Council Framework Decision 2009/829/JHA on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention.***

The third option would involve a legislative act, in the form of a directive, designed to extend victim protection to the State to which victims move, amending the two aforementioned Framework Decisions and inserting in each the legal provisions required to achieve the objective sought. This would mean dealing with the problem in two separate texts even though the same solution would be offered to victims in both cases, since there is no reason to set up a different protection mechanism in each case. If this mechanism were different, the legislative result would be more complex as there would then be two different forms or methods of extending victim protection in two different legal instruments.

Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 has to be transposed into national law by 6 December 2011 in accordance with Article 25 thereof, whilst Council Framework Decision 2009/829/JHA has to be transposed by 1 December 2012 in accordance with its Article 27. Both legislative instruments would thus have to be amended before their transposition period expires.

This option could offer a legal arrangement with the following objectives:

1. prevention, in the Member State to which victims move, of a further offence against them by the offender or alleged offender, enabling the judicial authorities of the executing State to act in accordance with the situation that occurred in the issuing State and to grant the measures needed to deal with it, offering them an appropriate legal basis without the need to wait for a further offence to be committed in their territory;

providing victims, in the Member State to which they move, with a guaranteed level of protection similar to that enjoyed in the Member State which granted the measure, preventing their security from being reduced as a result of the move, given their freedom of movement;

3. avoiding discrimination against victims who move to the executing State by comparison with victims benefiting from protection measures enacted by that State, so that they enjoy protection similar to that granted by the executing State to locals in the same situation.

Pursuing this option would certainly not be incompatible with the adoption by the EU of the mechanisms set out in option B above, which it is to be hoped will be put in place, and would be the most appropriate approach for this purpose, in a future instrument, preferably legislative in nature, offering an all-encompassing framework covering the status of victims, their procedural rights, their right to compensation, pre- and post-trial assistance, improved statistics on the matter and exchange of information, as well as cooperation between authorities of the various Member States. This option, on the other hand, is intended to resolve a specific problem, which arises when a victim enjoying a protection measure moves to another Member State, and offers a solution and a specific instrument, as in the case where the offender or alleged offender moves to a Member State other than the one which adopted the measure against him; this is the situation covered by the two aforementioned Framework Decisions.

***Option D: New legislation comprising a single text covering all scenarios relating to the extension of victim protection***

This option would involve a single legislative instrument to deal with the problem at issue rather than two separate ones as in option C.

The objective pursued would be exactly the same as in option C and, as with that option, would be fully compatible with any future Community instruments adopted particularly after the entry into force of the Lisbon Treaty, supplementing EU action in this area.

The presentation of a text specifically addressing the problem at issue would have the following consequences:

- ✓ It would enable the specific problem of a victim's move to another Member State to be targeted directly, without the need to fit into other instruments intended for a quite different purpose;
- ✓ it would facilitate discussion on the system to be pursued, its starting point being focused exclusively on the victim;
- ✓ it would make it possible to arrive at a dynamic, quick and effective system for the protection of victims in a Member State other than that which adopted the measure providing protection;
- ✓ it would be clearer and easier to apply for legal practitioners, who would know what instrument to apply in specific instances in which the victim moved to another Member State.

## 5. IMPACT ANALYSIS

### ✓ *Social impact*

Any measure that is ineffective in combating crime is likely to have a series of negative effects, including damage to values which are important to society, undermining confidence in States' public institutions and authorities, trauma for victims, and intensify the sense of fear or insecurity. The commission of a further offence against the victims, but also their continued harassment, causes deep and lasting physical, psychological and social damage to them and those around them. In the following analysis we refer to this impact as the "negative social impact of the renewed victimisation and harassment of victims".

On the other hand, measures with proven effectiveness in combating crime definitely have a positive social impact since security and confidence in institutions and authorities and in interpersonal relations is thereby increased, and there is less recourse to self-protection. In the case of victims, it means a more stable social and family life, and in particular the chance to build a more secure life. In the following analysis we refer to this impact as the "positive social impact of combating the renewed victimisation and harassment of victims".

### ✓ *Economic impact*

In the same way, measures which are ineffective in combating crime generally have a negative economic impact. In the long term this reduces the effectiveness of State action owing to a lack of confidence in public authorities, ineffective use of public resources as citizens resort to methods of self-protection and a decline in productivity linked to the trauma that victims suffer. These negative effects are intensified in the case of gender violence owing to an increase in the economic cost of treating victims' psychological problems, the anxiety which they suffer and the costs involved in criminal proceedings. In the following analysis we refer to this impact as the "negative economic impact of the renewed victimisation and harassment of victims".

Conversely, when measures to combat crime are effective this generally has a positive economic impact. In the short term there may be a moderate increase in administrative costs due to higher demands on the criminal justice system, as a more effective system for fighting crime catches and prosecutes more offenders, and involves a larger economic effort to finance this increase in expenditure. However, in the medium and long term there will be a substantial reduction in costs as a more effective crime fighting and prevention system is a deterrent to offenders, resulting in fewer offences, while bearing in mind that a minimum level of crime is undoubtedly unavoidable. In any event, in the particular case of gender violence any possible short-term increase in administrative costs will be amply offset by the economic benefits of avoiding the expenditure that such offences entail. In the following analysis we refer to this impact as the "positive economic impact of combating the renewed victimisation and harassment of victims".

An evaluation should also be made of the impact which the different options would have on fundamental rights, as indicated in the heading of this section, as well as their effects on the rules which the Member States will have to develop, in accordance with Article 5 of the Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality.

Table of symbols: "-" is used for costs and "+" for benefits

Low intensity	- / +
Medium intensity	-- / ++
High intensity	--- / +++
No impact	0



## 5.1. Policy option A: No new action in the European Union

As pointed out earlier, this option would maintain the status quo, without any means of extending protection measures imposed in one Member State to another.

In a common area of freedom, security and justice, it would be strange if victims subject to a measure designed to protect them in one country were to forfeit the safeguard provided by that measure, in exercising their freedom to move within the EU. While the victim would be able to cross the border between two Member States, the victim protection measure would not.

In view of the number of people enjoying the safeguard of such a measure each year, on the basis of the statistics used in making the assessment, this would mean that, on a low estimate, over a thousand victims a year would lose the security provided by the measure, by moving to a different Member State. Leaving the present loophole in place would perpetuate that state of affairs for years to come.

### 5.1.1. *Economic impact:*

Inaction under this option would leave the present situation unchanged, with no means of prevention available. In the medium to long term, this would entail a negative economic impact of renewed victimisation and harassment of victims, involving a financial cost in itself, without any particular benefit.

### 5.1.2. *Social impact:* –

Continuation of the present situation, in which an offender can go on harassing the victim in another country, despite a measure imposed on the offender for the victim's protection in one country, would entail a negative social impact of renewed victimisation and harassment of victims, involving a social cost in itself, without any particular benefit.

### 5.1.3. *Impact on fundamental rights: –*

Clearly, EU inaction here would mean that crime victims would see neither any increase in their protection nor any improvement in their rights. This could be regarded as having a negative impact on fundamental rights.

### 5.1.4. *Impact on national legislation:*

This option would, of course, have no impact on Member States' legislation.

## **5.2. Policy option B: Non-legislative action**

Under this option, non-legislative arrangements would serve basically to share information and good practice between Member States' authorities. The aim of this would be to improve exchange of information between judicial authorities and general sharing of experience and good practice in both criminal and civil-law matters and to establish arrangements for compiling data for monitoring and assessment of the various types of offence, particularly gender violence.

This option would improve the situation somewhat in encouraging sharing of information and good practice as well as, hopefully, in having statistics compiled, but would bring only modest benefits where there is a need to enact new legislation and more specifically to provide the authorities in the Member State to which the victim moves with a legal basis for action, chiefly in order to prevent any further offence against the victim.

### 5.2.1. *Economic impact:*

- *Financial cost:* –
- *Economic benefit:* +

Action to improve the sharing of information and good practice and the compilation of statistics making for awareness of the scale of the problem, particularly as regards gender violence, and hence for adoption of measures as a result might bring moderate improvements in the situation in the medium to long term. The financial cost of introducing such measures can be expected to be moderate, the main expense being the work and infrastructure required for really reliable, efficient data compilation.

### 5.2.2. *Social impact:*

- *Social costs:* 0
- *Social benefits:* +

There might be a slightly more positive social impact of combating renewed victimisation and harassment of victims, if it proved possible, by non-legislative and hence non-compulsory means, to improve coordination between authorities in the cross-border cases concerned.

No significant social costs can be seen.

5.2.3. *Impact on fundamental rights:*

- *Risk of encroaching upon fundamental rights: 0*
- *Improvement in relation to fundamental rights: 0*

This option would not involve any policy jeopardising fundamental rights, as it aims merely to improve arrangements for sharing information and good practice.

5.2.4. *Impact on national legislation: 0*

Being non-legislative, this option would have no implications for Member States' national legislation.

5.2.5. *Relationship between possible non-legislative action and objectives pursued*

<i>Action</i>	<i>Specific objective</i>	<i>Cost</i>
<i>Sharing information</i>	<i>A.4</i>	<i>Not quantifiable</i>
<i>Sharing good practice in criminal matters</i>	<i>A.4</i>	<i>Not quantifiable</i>
<i>Sharing information and experience in non-criminal matters</i>	<i>A.4</i>	<i>Not quantifiable</i>
<i>Arrangements to improve data compilation</i>		<i>Not quantifiable</i>

**5.3. Policy option C: New legislation on victim protection in the event of cross-border movement by amending Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions and Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention**

This policy option would provide the EU with legislation, in the form of a directive, to extend protection enjoyed by a victim in one Member State to another, to which the victim moves, by amending the two Framework Decisions, whose transposition period has not yet expired, so as to incorporate the relevant legal mechanism.

The aim would be to cover as broad a scope as possible, so as to extend the effects to the greatest possible number of victims and make allowance for the diversity of Member States' national law in this area, as pointed out in section 1.2.2 above, thus including both criminal-law measures and civil-law measures where any breach would involve criminal liability or might otherwise result in offenders being deprived of their liberty.

The cases in which the mechanism would apply should also be confined to those where it is really needed, so as to reduce costs and administrative work for the judicial system. This would preclude automatic forwarding of the various protection measures imposed in each Member State.

Responsibility for the measure originally imposed would remain with the country which ordered it or with any country to which responsibility had been transferred because an offender was still living there.

The forwarding procedure should be based on direct communication between authorities, both to make the system smoother and more effective and to cut costs.

The mechanism to be introduced should not involve any harmonisation of protection measures applicable in individual Member States, which should rather grant such measures as are available under their own law in a similar case. The idea would thus actually be to provide the country where the victim is living with a legal basis for action, designed basically to prevent offences, without having to wait for an offender to commit any further crime against the victim; such action by the executing State's authorities would be governed by its own national legislation, thereby obviating the need for any harmonisation which might here be held to run counter to the principles of proportionality and subsidiarity in particular. This would enable the original victim protection measure to be recognised in any Member State.

Special consideration would be given, under this option, to imposing any urgent interim measures required to prevent an offender from harassing or committing further offences against the victim.

Information on the victim's behaviour should be exchanged between the authorities concerned, too, so that the measures in question could be applied and, if need be, amended more efficiently.

Any decisions to be taken for the victim's protection should also be reached as swiftly as possible.

### 5.3.1. *Economic impact:*

- *Financial cost:* –
- *Economic benefit:* ++

The significant improvement brought about in victim protection and indirectly in crime prevention through the deterrent effect of such an EU-wide instrument would entail a substantial positive economic impact of combating renewed victimisation and harassment of victims.

Generally speaking, such a mechanism would result in a more effective criminal justice system. This would, initially at least, bring more judicial and hence police action, more arrests and more ensuing criminal proceedings. At that initial implementation stage, it would impose an increased financial burden on Member States, although the costs involved are hard to quantify. On the other hand, the economic benefits of greater security and less danger for victims in particular and society in general are plain to see. As it is in any case better and, in the long term, cheaper to live in a secure society than in an insecure one, the economic benefits will presumably far exceed the costs.

### 5.3.2. *Social impact:*

- *Social costs:* 0
- *Social benefits:* ++

Option C would entail a substantial positive social impact of combating renewed victimisation and harassment of victims, both in prevention and in improved efficiency of criminal justice systems. Greater protection of victims, or rather Europe-wide coverage for it, by measures designed actually

to prevent reoffending, would reduce their feelings of fear and helplessness and make them less reluctant to report harassment or offences inflicted on them, which would result in a more effective crime prevention and prosecution system. A more effective response by legal systems would indirectly act as a deterrent to offenders and prevent further abuses, thereby reducing cases of renewed victimisation.

On the other hand, this option has no social costs.

### 5.3.3. *Impact on fundamental rights:*

- *Risk of encroaching upon fundamental rights: 0*
- *Improvement in relation to fundamental rights: ++*

The idea under this option would be to establish a mechanism not impinging on offenders' rights, but rather providing the necessary safeguards for observance of their rights, particularly as regards notification of any measures imposed in the country where the victim is living, without thereby detracting from the victim's security.

The mechanism's aim is merely that the protection provided for the victim by any obligation or prohibition imposed on an offender should carry over its preventive, deterrent effects into the country where the victim is living, thus extending its territorial coverage. If offenders are not allowed to breach any restrictions imposed on them, for victims' protection, in one country, nor should they be allowed to do so in another country. As offenders clearly do not have any right to continue harassing or pestering their victims or to commit further offences against them, it makes no sense, in a common area of freedom, security and justice, for such basically preventive, protective measures to operate in one country but not in another, where the victim is actually living.

The improvement in the rights of victims moving to a different country from that in which a measure was originally imposed, under such an option, would be so obvious as to require no further comment.



5.3.4. *Impact on national legislation: –*

This option would not involve amending national legislation so as to introduce any new measures alien to a country's system, nor would it impose any kind of harmonisation. The measures to be applied by a country would be those available under its own law. The only effect on its legislation would be that of transposing the Directive entailed by option C, which would not take any great effort, as it would just involve applying a quite straightforward system.

<i>Action</i>	<i>Specific objective</i>	<i>Cost</i>
<i>Providing a legal basis for measures in the country where the victim is living</i>	<i>A.1 and A.2</i>	<i>No direct cost</i>
<i>Providing the victim with a safeguard similar to the original measure</i>	<i>A.1, A.2, B.1 and B.2</i>	<i>No direct cost</i>
<i>Taking action in accordance with the national legislation of the country where the victim is living</i>	<i>B.3</i>	<i>No direct cost</i>
<i>Leaving responsibility for the measure with the country which imposed it</i>	<i>A.3 and A.4</i>	<i>No direct cost</i>

#### 5.4. Option D: New legislation comprising a single text covering all scenarios relating to the extension of victim protection

The effects of option D would be the same as for option C above, since both would establish the same mechanism; the difference between them would lie in the legislative procedure by which to do so, here a new instrument specifically dealing with the cross-border cases in question, instead of having to amend two Framework Decisions, as for option C.

The difference between options C and D thus lies not in their economic or social impact or their impact on human rights or national legislation, but in opting for a more suitable legal instrument here, in view of existing legislation.

## 6. COMPARISON OF OPTIONS

### 6.1. Cost-benefit summary table

Costs (-)/benefits (+)

Policy option	Economic impact	Social impact	Impact on fundamental rights	Impact on national legislation
A	-	-	-	0
B	-/+	0/+	0/0	0
C	-/+++	0/+++	0/0	-
D	-/+++	0/+++	0/0	-

## 6.2. Advantages and disadvantages of the various policy options

Policy option	Advantages	Disadvantages
A	None identifiable	Present situation left unchanged
B	Would improve sharing of information and good practice	Weakness of present legal framework left unchanged  Victim would not enjoy any real protection in another country  Financial cost of information-sharing system, including translation, and of data compilation
C	Binding instrument  Improved prevention and protection	Financial cost of translation

## 6.3. Comparison of options

### 6.3.1. General comparison of all options

In the light of all the above, option A (the status quo) is not an advisable course of action. Option B seems insufficient to bring any real improvement in effectiveness of victim protection in cross-border cases. Options C and D would leave victims in a better position than at present. They

would have measures applied to prevent commission of any further offence and would therefore improve victim protection in such cross-border cases. The potential financial costs, chiefly for translation, would be virtually the same as for option B, while the economic and especially the social benefits would far exceed such minor costs.

### **6.3.2. Comparison of options C and D**

As pointed out, the distinction between the two options is one of legislative method, since they both involve the same mechanism. The difference, then, is that option D would enact a new legal text specifically addressing the situation of victims, whereas the protection mechanism under option C would be inserted, by revising them accordingly, into Council Framework Decisions 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions and 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention.

The basic premise of those Framework Decisions is quite different from the case arising in this initiative, where it is the victim who leaves the Member State in which the sentence or measure was imposed or the Member State in which the offender is resident or to which the offender voluntarily moves. Under those Framework Decisions, it is for the executing State, i.e. the country in which the offender is living or to which the offender wants to move, to supervise and enforce probation orders and alternative penalties or to oversee supervision measures.

The EU instruments for supervision of such provisional measures or penalties have therefore been drawn up from the point of view of the person accused or convicted. The effectiveness of such measures in a country other than the one in which they were imposed thus hinges on a request from, or at least the consent of, the actual or alleged offender and above all on a change of residence by the actual or alleged offender and not by the victim.

That is the case both for the Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions and for the Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, neither of which is applicable where it is the victim who has a change of residence.

The typical case arising under those Framework Decisions thus involves an individual who has committed an offence or is charged or accused in Member State A, but who is a national of Member State B. The aim of the Framework Decisions is to allow the person convicted or charged to serve a substitute or alternative sentence or a period of probation or supervision in Member State B, that person's country of residence.

The typical case arising under the proposal, on the other hand, involves a victim enjoying a protection measure in Member State A, where the actual or alleged offender is still living (regardless of whether either the offender or the victim is a national of that country), with the result that the Framework Decisions are not applicable when the victim moves to Member State B. In State B, the victim would not enjoy any protection; if the offender follows the victim, the preventive or protective effect of the measure imposed in State A would be lost in State B.

That represents a legal loophole in European legislation, which makes provision for transfer of a sentence or measure in relation to the offender only and not a measure to protect the victim.

This results in the paradox that an offender who is, say, not allowed to approach the victim in State A, which has imposed a requirement to keep away, can do so in State B, where the victim is living or staying. The situation is all the more paradoxical in that, if in the same case it were the offender who moved to State B, the offender would not there be allowed to approach the victim. In other words, a substitute or alternative sentence or a supervision measure will or may accompany an offender who has a change of residence (albeit not on occasional travel), but cannot accompany a victim.

Victim protection could arguably be extended to any country to which the victim moves, by amending the Framework Decisions on suspended sentences and supervision orders, but:

- ✓ Framework Decisions of that kind relate to offences which do not necessarily involve imposing any such protective measures (fraud, money laundering, environmental crime etc.) or which are in fact precisely what is to be prevented (murder, serious injury, rape, trafficking in human beings, sexual exploitation of minors etc.). In short, if protection is to be really effective and useful, it should not be based on a list of offences (or at any rate not on the list in the mutual assistance instruments previously adopted) but on the protective measure itself, on account of the need for the victim to be protected outside the country in which the courts imposed it;
- ✓ such Framework Decisions are available only where it is the offender who moves to the executing State, not where it is the victim who moves, and make appropriate arrangements for the former case but not for the latter. For instance, they introduce a means of transferring responsibility for a measure imposed on the offender, which does not, however, form part of this proposal. That would give rise to an artificial combination, within each of those instruments, of its current provisions with the mechanism under the proposal;
- ✓ revision of the two Framework Decisions would establish a twofold victim protection system, part of it in each of them, thus splitting the mechanism for victims between two separate pieces of legislation, which would run counter to the specific treatment called for by and the importance to be attached to extension of victim protection.

In short, given the different approach followed by that existing legislation and the need to resolve the problems faced by victims moving to another Member State, it would be easier, clearer and more effective for the purpose to have a separate instrument governing extension of judicial protection decisions and their effects in another Member State.

## 7. MONITORING AND ASSESSMENT

The following could serve as key indicators of progress in achieving the proposal's objectives:

Objective	Indicator
General aim	
Ensuring a high level of security, by preventing and combating crime	Number of crime victims, particularly for gender violence and domestic violence
A.1. Measures to protect victims in another Member State	Number of European protection orders (EPOs) issued
A.2. Interim measures required for victim protection	Number of such decisions under an EPO
A.3. Coverage of offences committed by an offender in another Member State	Number of European arrest warrants issued under an EPO  Number of original measures amended under an EPO
A.4. Improving cooperation between authorities	Number of EPO-based messages between judicial authorities
B.1. Enabling victims to obtain protection without further proceedings in another Member State	Number of refusals to recognise an EPO
B.2. Extending the basis for protection available to victims in their home country	Number of refusals to recognise an EPO
B.3. Preventing discrimination, by providing victims with the same arrangements as are available under the host country's legislation in similar situations	Number of refusals to recognise an EPO  Number of complaints made on this account

## FINANCIAL NOTE

It is envisaged that the application of the proposed Directive will not involve additional major operating costs for the budget of the European Union or for those of the Member States, whether those of national governments or those of regional or local authorities.

The proposal does not contemplate any specific machinery nor does it impose any measure on the Member States in addition to those with which they already work. The judicial authorities of the Member States have the freedom to adopt any measure they consider appropriate, in accordance with their legislation, the only requirement being that it should be what they would impose in a similar case if it had occurred within their territory. This proposal does not, therefore, involve any additional expenditure for the Member States. On the other hand, the issue of an EPO is considered only on application by the victim, preferably before that person moves to another Member State, when the dangerous situation in which the victim finds him- or herself can continue to obtain in the executing State. Thus the number of cases in which an EPO is issued and transmitted is limited; transmission is not, therefore, automatic or addressed to the entire EU, but restricted to those cases in which it is truly necessary, and thus both in cases – the majority – in which the victim continues to reside in the State in which the measure is adopted, and in cases in which the issue of an EPO is not required, expenditure is not incurred.

As the number of cases in which EPOs are issued is thus limited, costs will be restricted to those of translation into the language of the executing State; for the rest, the costs of administration by means of the mechanism described in the proposal submitted will be minimised.

This proposal has been drafted with care to ensure that the introduction throughout the EU of a mechanism to protect victims will involve only the minimum, essential costs, such as those involved in translation.

Nor does this initiative involve any increase in costs for economic operators or for the public, as it does not provide for any practical action that they would have to undertake or carry out.



On the other hand, and as outlined in the detailed statement, with regard to the financial consequences of the options C and D described in that statement, it can be affirmed in general terms that employing a mechanism like that in this initiative would result in a more effective criminal system. It would involve at least, to start with, more activity on the part of the judicial and therefore of the police systems, as a result of which in the initial stages the financial burden on the Member States would increase, a consequence just of the improvement of the efficiency of the criminal system, but it would certainly be difficult to calculate the actual amount of the costs that that improvement would involve.

Accordingly, the economic benefits resulting from an improved level of security, greater protection and, consequently, fewer dangers for victims are obvious; such benefits would be worth far more than the initial costs which, it must be insisted, would be caused only by the simple improvement in the efficiency of the system, if those costs actually produce the deterrent effect that the existence of a protection order at European level will involve for offenders.

On the other hand, it is obvious that victims will move to other States for greatly varying reasons, regardless of whether EPOs are issued or not. That is to say that the EPO will not cause an increase in the number of members of the public that move about within the EU but will only continue to provide the protection that existed before when such movements occur, and such movements will occur in any case.

In the same way, the danger that an offender will cross a frontier in order to continue his attacks on his victim will always be present; to be precise, it is hoped that the EPO will produce a deterrent effect that will have consequences not only in those cases with a trans-frontier component, at which is it specifically aimed, but also within each Member State, and bring about further progress in the fight against crime, and in particular against gender violence and other sorts of crime, such as trafficking in human beings and the sexual exploitation of minors.

The precise point here is that when such movements occur and the threat continues in the State to which a victim has gone, the authorities of that State employ those means to deal with that threat, which is not new, and must in any case be dealt with; thus they are able more satisfactorily to prevent a new crime being committed and they can provide greater security for the victim. It is therefore hoped that the result will be a reduction in costs because of the prevention of a new crime, the essential purpose of the EPO, because that is more economical than prosecution, punishment and reparation.

The proposal submitted will not involve any additional costs for the budget of the European Union's institutions.

=====

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

## DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

**relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è data come obiettivo lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò presuppone che vi sia da parte degli Stati membri una medesima comprensione, nelle sue componenti portanti, dei concetti di libertà, sicurezza e giustizia, basata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

(2) La cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza

per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea <sup>(3)</sup>. Nel programma di misure del 29 novembre 2000 adottato ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

(3) La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea <sup>(4)</sup>, concerne il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o misure restrittive della libertà personale. Sono necessarie ulteriori norme comuni, segnatamente qualora una pena non detentiva che comporta la sorveglianza di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive sia stata irrogata nei confronti di una persona che non ha una residenza legale o abituale nello Stato di condanna.

(4) La convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, è stata ratificata da soli dodici Stati membri, in parte con numerose riserve. La presente decisione quadro fornisce uno strumento più efficace in quanto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri vi partecipano.

<sup>(1)</sup> GU C 147 del 30.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

- (5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
- (7) Le norme della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (8) Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l'altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale.
- (9) Vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliare. La sorveglianza di tali tipi di misure e di sanzioni dovrebbe essere obbligatoria, fatte salve determinate eccezioni previste dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri possono dichiarare che, inoltre, sono disposti a sorvegliare altri tipi di misure di sospensione condizionale e/o altri tipi di sanzioni sostitutive.
- (10) Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio sorvegliare comprendono fra l'altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l'obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l'obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l'istruzione e la formazione (quali l'obbligo di seguire un «corso di guida sicura»), le attività ricreative (quali l'obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell'esercizio di un'attività professionale (quali l'obbligo di cercare un'attività professionale in un altro ambiente di lavoro; quest'obbligo non comprende la sorveglianza del rispetto delle inabilitazioni professionali imposte alla persona nell'ambito della sanzione).
- (11) Si potrebbe ricorrere, ove opportuno, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
- (12) Lo Stato membro in cui la persona è condannata può trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale allo Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale ai fini del relativo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ivi contenute.
- (13) La decisione in merito alla trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro dovrebbe essere presa in ogni singolo caso dall'autorità competente dello Stato membro di emissione tenendo conto, fra l'altro, delle dichiarazioni rilasciate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3.
- (14) La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale possono anche essere trasmesse a uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona condannata, previo consenso dell'autorità competente di tale Stato di esecuzione, tenuto conto delle condizioni stabilite nella pertinente dichiarazione rilasciata dallo stesso Stato ai sensi della presente decisione quadro. In particolare, il consenso può essere accordato, in vista della riabilitazione sociale, quando la persona condannata, senza perdere il diritto di residenza, intenda trasferirsi in un altro Stato membro perché ha ottenuto un contratto di lavoro, se è un familiare di persona legalmente e abitualmente residente in tale Stato membro, o se intende seguire uno studio o una formazione in tale Stato membro, conformemente alla normativa comunitaria.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero applicare le rispettive legislazioni e procedure nazionali per il riconoscimento di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale. Nel caso di una condanna condizionale o sanzione sostitutiva, il fatto che la sentenza non contenga una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione potrebbe

implicare che gli Stati membri che hanno rilasciato la pertinente dichiarazione ai sensi della presente decisione quadro, quando decidono di procedere al riconoscimento, accettino di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in questione e di non assumere nessun'altra competenza oltre a quella dell'adozione delle ulteriori decisioni consistenti in una modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva ovvero nella modifica della durata del periodo di sospensione condizionale. Pertanto, in tali casi, il riconoscimento non ha altro effetto se non di consentire allo Stato di esecuzione di assumere i suddetti tipi di ulteriori decisioni.

- (16) Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale se la sentenza in questione è stata emessa contro una persona che non è stata riconosciuta colpevole, come nel caso di una persona inferma di mente, e la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale preveda cure mediche/terapeutiche che lo Stato membro di esecuzione non può sorvegliare in relazione a tali persone secondo la legislazione nazionale.
- (17) Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto dei suoi obiettivi. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
- (18) Se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro o una prestazione socialmente utile, lo Stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro o la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi.
- (19) Il modulo del certificato è redatto in modo tale che gli elementi essenziali della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale figurino nel certificato, che dovrebbe essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il certificato dovrebbe aiutare le autorità competenti dello Stato di esecuzione a prendere decisioni a norma della presente decisione quadro, comprese decisioni sul riconoscimento e sull'assunzione di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, decisioni sull'adattamento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

e ulteriori decisioni, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

- (20) Ai fini del principio del reciproco riconoscimento sul quale si fonda la presente decisione quadro, gli Stati membri di emissione e di esecuzione dovrebbero promuovere il contatto diretto tra le loro autorità competenti quando applicano la presente decisione quadro.
- (21) Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone condannate nei confronti delle quali sono prese decisioni a norma della presente decisione quadro dispongano per legge di una serie di diritti e di mezzi di impugnazione in conformità della loro legislazione nazionale, a prescindere dal carattere giudiziario o non giudiziario delle autorità competenti designate per prendere decisioni a norma della presente decisione quadro.
- (22) Tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva che comportino l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale dovrebbero essere prese da un'autorità giudiziaria.
- (23) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità dei principi di detta convenzione.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, quale applicato a norma dell'articolo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

### Articolo 1

#### Obiettivi e ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2. La presente decisione quadro si applica soltanto:

- a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
- b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non si applica:

- a) all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;
- b) al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie <sup>(1)</sup>, e della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca <sup>(2)</sup>.

4. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

1) «sentenza» una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:

a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

b) una sospensione condizionale della pena;

c) una condanna condizionale;

d) una sanzione sostitutiva;

2) «sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

3) «condanna condizionale» una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

4) «sanzione sostitutiva» una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;

5) «decisione di sospensione condizionale» una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza

a) che assicura la liberazione condizionale, o

b) che impone misure di sospensione condizionale;

- 6) «liberazione condizionale» una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;
- 7) «misure di sospensione condizionale» gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;
- 8) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;
- 9) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate a seguito di una decisione presa conformemente all'articolo 8.
- a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
- b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
- h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

### Articolo 3

#### Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione interna e delle procedure nazionali.

3. Se una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), è assunta da un'autorità competente diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri assicurano che tale decisione possa essere riesaminata da un organo giurisdizionale o da un altro organo indipendente di tipo giurisdizionale su richiesta della persona interessata.

4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

### Articolo 4

#### Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

### Articolo 5

#### Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale

1. L'autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest'ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.



2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.

3. In sede di attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ai sensi del paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretario generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretario generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

#### Articolo 6

##### **Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale**

1. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell'allegato I.

2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1 è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

4. Fatte salve le misure e sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo

comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, a un solo Stato di esecuzione per volta.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

7. Quando un'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

#### Articolo 7

##### **Conseguenze per lo Stato di emissione**

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale inviatale e ha informato di tale riconoscimento l'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultimo non è più competente in relazione alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive imposte, né a prendere le ulteriori misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Lo Stato di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:

a) non appena la sua autorità competente abbia notificato il ritiro del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato di esecuzione;

b) nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5; e

c) nei casi di cui all'articolo 20.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.



*Articolo 8***Decisione dello Stato di esecuzione**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale trasmessa conformemente all'articolo 5 e secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza di cui all'articolo 11.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto.

*Articolo 9***Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive**

1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.

2. Se la misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale sono adattati per il fatto che la durata supera il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, la durata della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale adattati non sono inferiori al massimo previsto per reati equivalenti nella legislazione dello Stato di esecuzione.

3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti.

4. In seguito alla ricezione dell'informazione di cui agli articoli 16, paragrafo 2, o 18, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In tali casi, la decisione è

presa e comunicata quanto prima ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'informazione.

*Articolo 10***Doppia incriminabilità**

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità dell'atto, al riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche

ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 11

##### Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:

- a) il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
- c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio *ne bis in idem*;
- d) in uno dei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e, quando lo Stato di esecuzione ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, in un caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- e) l'esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;

- g) in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
- h) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento;
- i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l'articolo 9, lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;
- j) la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha una durata inferiore ai sei mesi; o
- k) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera k), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall'autorità competente dello Stato di esecuzione soltanto in circostanze eccezionali e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), j) e k), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

4. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora abbia deciso di invocare uno dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) o k), può nondimeno decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive imposte nella sentenza e, se del caso, nella decisione di sospensione condizionale trasmessa, senza assumere la

competenza di adottare alcuna delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

#### Articolo 12

##### Termine

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.

2. Se, in circostanze eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

#### Articolo 13

##### Legislazione applicabile

1. La sorveglianza e l'applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può sorvegliare un obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), richiedendo alla persona condannata di fornire la prova dell'osservanza dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.

#### Articolo 14

##### Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

2. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l'esecuzione e, se necessario, l'adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.

3. Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:

a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;

b) nei casi relativi a una condanna condizionale;

c) nei casi in cui la sentenza riguardi fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.

4. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l'obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l'obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 15

##### Consultazione tra le autorità competenti

Se e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un'applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro.

#### Articolo 16

##### Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;

d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica all'autorità competente dello Stato di emissione, ove questa lo richieda, la durata massima della privazione della libertà personale prevista dalla legislazione interna dello Stato di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla sentenza e che potrebbe essere imposta alla persona condannata in caso di violazione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. Tale informazione è fornita immediatamente dopo la ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

### Articolo 17

#### Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori decisioni

1. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione sia competente per le ulteriori decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione la informa immediatamente:

- a) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;
- c) di tutti gli ulteriori fatti e circostanze richiesti dall'autorità competente dello Stato di emissione che sono essenziali perché essa possa prendere le ulteriori decisioni conformemente alla legislazione interna.

2. Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'autorità competente di tale Stato informa l'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza da parte della persona condannata di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

4. Qualora, ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, la persona condannata debba essere sottoposta ad audizione giudiziaria prima della determinazione della pena, tale requisito può essere soddisfatto seguendo *mutatis mutandis* la procedura indicata negli strumenti di diritto internazionale o dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per l'audizione di una persona.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni riguardanti:

- a) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) l'esecuzione della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale, se tale misura è contenuta nella sentenza;

- c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, se tale misura non è contenuta nella sentenza;
- d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

### Articolo 18

#### Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- 1) della trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'autorità competente responsabile del suo riconoscimento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 6, paragrafo 7;
- 2) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in quanto, dopo la trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la persona condannata non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive;
- 3) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
- 4) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 11, con relativa motivazione;
- 5) dell'eventuale decisione di adattare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 9, con relativa motivazione;
- 6) dell'eventuale decisione sull'amnistia o grazia che comporti la non sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive per i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con relativa motivazione, se del caso.



*Articolo 19***Amnistia, grazia, revisione della sentenza**

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente decisione quadro.

*Articolo 20***Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione**

1. Qualora la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire all'autorità competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza.

2. Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l'autorità competente di detto Stato può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione.

3. Qualora, in applicazione del presente articolo, la competenza sia ritrasferita allo Stato di emissione, l'autorità competente di detto Stato riassume la competenza. Per la successiva sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, l'autorità competente dello Stato di emissione tiene conto della durata e del livello di ottemperanza alle misure di sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive nello Stato di esecuzione, nonché di qualsiasi decisione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

*Articolo 21***Lingue**

Il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

*Articolo 22***Spese**

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

*Articolo 23***Relazioni con altri accordi e intese**

1. A decorrere dal 6 dicembre 2011, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 novembre 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 6 dicembre 2008, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il 6 dicembre 2008 nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

4. Entro il 6 marzo 2009, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

*Articolo 24***Applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 25***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 6 dicembre 2011.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

*Articolo 26*

**Riesame**

1. Entro il 6 dicembre 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

- a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
- b) l'applicazione della presente decisione quadro.

3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

*Articolo 27*

**Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. ALLIOT-MARIE

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO

di cui all'articolo 6 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive <sup>(1)</sup>

a) Stato di emissione:  
Stato di esecuzione:

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che ha imposto una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva  
Denominazione ufficiale:  
Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla sentenza occorre contattare:  
 l'organo giurisdizionale sopra indicato  
 l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:  
 un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:  
Estremi dell'organo giurisdizionale/autorità centrale/altra autorità competente  
Indirizzo:  
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Dati della o delle persone di contatto  
Cognome:  
Nome(i):  
Funzione (grado/titolo):  
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):  
Lingue in cui è possibile comunicare:

c) Autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale (se del caso)  
Denominazione ufficiale:  
Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione di sospensione condizionale occorre contattare:  
 l'autorità sopra indicata  
 l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non precisata alla lettera b):  
 un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:  
Estremi dell'autorità, dell'autorità centrale o di un'altra autorità competente, qualora non precisati alla lettera b)  
Indirizzo:  
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Dati della o delle persone di contatto:  
Cognome:  
Nome(i):  
Funzione (grado/titolo):  
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Numero di telefax telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):  
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):  
Lingue in cui è possibile comunicare:

<sup>(1)</sup> Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.



## d) Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nello Stato di emissione:

- organo giurisdizionale/autorità di cui alla lettera b)
- autorità di cui alla lettera c)
- altra autorità (pregasi indicare denominazione ufficiale):

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive occorre contattare:

- l'autorità sopra indicata
- l'autorità centrale; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non ancora precisata alla lettera b) o c):

Estremi dell'autorità, o dell'autorità centrale, qualora non precisati alla lettera b) o c)

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

## e) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimi indirizzi/residenze noti (se disponibili):

— nello Stato di emissione:

— nello Stato di esecuzione:

— in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

— Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona condannata (carta di identità, passaporto):

— Tipo e numero del permesso di soggiorno della persona condannata nello Stato di esecuzione:

- f) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmettono la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato:

La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato, sono trasmesse allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

- la persona condannata ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione ed è ritornata o vuole ritornare in detto Stato
- la persona condannata si è trasferita o intende trasferirsi nello Stato di esecuzione per uno o più dei seguenti motivi (pregasi contrassegnare la o le caselle pertinenti):
  - ha ottenuto un contratto di lavoro nello Stato di esecuzione;
  - è un familiare di una persona legalmente e abitualmente residente nello Stato di esecuzione;
  - intende seguire uno studio o una formazione nello Stato di esecuzione;
  - altro (precisare):

- g) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, sulla decisione di sospensione condizionale

La sentenza è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

L'esecuzione della sentenza è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la sentenza è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, l'esecuzione della decisione di sospensione condizionale è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

Se del caso, numero di riferimento della decisione di sospensione condizionale (se disponibile):

1. La sentenza riguarda complessivamente ..... reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o rapina a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsione;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 10, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei reati in questione:

h) Informazioni sulla sentenza

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel procedimento che ha portato alla sentenza:

- Sì, la persona è comparsa.
- No, la persona non è comparsa. Si conferma che:
  - la persona è stata citata personalmente o informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione del luogo e della data del procedimento che ha portato alla sentenza in contumacia; oppure
  - la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento.

- i) Indicazioni sul tipo di pena irrogata dalla sentenza o, se del caso, dalla decisione di sospensione condizionale
1. Questo certificato riguarda:
- una sospensione condizionale della pena (= pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna)
  - una condanna condizionale:
    - l'imposizione della sentenza è stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale
    - una o più misure di sospensione condizionale sono state imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale
  - una sanzione sostitutiva:
    - la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
    - la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
  - una liberazione condizionale (= liberazione anticipata di una persona condannata dopo che abbia scontato parte della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale)
2. Informazioni aggiuntive
- 2.1. La persona condannata si trovava in stato di custodia cautelare nel seguente periodo:
- 2.2. La persona si trovava in stato di carcerazione o era sottoposta a misure restrittive della libertà personale nel seguente periodo (da compilare solo in caso di liberazione condizionale):
- 2.3. In caso di sospensione condizionale della pena
- durata del periodo detentivo imposto che è stato sospeso condizionalmente:
  - durata del periodo di sospensione:
- 2.4. Durata della pena detentiva da scontare, se nota
- revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza,
  - revoca della decisione sulla liberazione condizionale, o
  - violazione della sanzione sostitutiva (se la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di siffatta violazione):

j) Indicazioni sulla durata e sulla natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

1. Durata totale della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
2. Se del caso, durata di ciascun obbligo imposto nell'ambito delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
3. Durata del periodo totale di sospensione condizionale (se diversa dalla durata indicata al punto 1):
4. Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (è possibile contrassegnare più caselle):
  - obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
  - divieto di frequentare determinati località, posti o zone definite dello Stato di emissione o di esecuzione
  - obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
  - istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
  - obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
  - obbligo di evitare contatti con determinate persone
  - obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
  - obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
  - obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
  - obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate
  - obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
  - altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro
5. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui al punto 4:
6. Pregasi contrassegnare la casella seguente se si dispone delle pertinenti segnalazioni sulla sospensione condizionale:
  - Nel caso si contrassegni questa casella, si prega di indicare le lingue in cui sono redatte dette segnalazioni: <sup>(1)</sup>:

k) Altre circostanze pertinenti, incluse informazioni pertinenti su condanne precedenti o motivi specifici di imposizione delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (facoltativo):

Il testo della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

<sup>(1)</sup> Lo Stato di emissione non è tenuto a fornire la traduzione delle segnalazioni.

## ALLEGATO II

## MODULO

**di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive**

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE O DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA NONCHÉ DI ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, della decisione relativa alla sospensione condizionale della pena, alla condanna condizionale, alla sanzione sostitutiva o alla liberazione condizionale:

Sentenza emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Se del caso, decisione di sospensione condizionale emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Se del caso, autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città):

Telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

## d) Misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

La persona di cui alla lettera a) ha violato i seguenti obblighi o istruzioni:

- obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
- divieto di frequentare determinati posti, località o zone definiti dello Stato di emissione o di esecuzione
- obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
- istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
- obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
- obbligo di evitare contatti con determinate persone
- obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
- obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
- obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
- obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
- altre misure:

## e) Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

## f) Altri elementi conoscitivi (se disponibili)

Descrizione degli elementi conoscitivi

## g) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)





## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

## DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

**sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe applicarsi alle ordinanze preliminari. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.

(3) Le misure di cui alla presente decisione quadro dovrebbero mirare a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo. Pertanto la presente decisione quadro si prefigge l'obiettivo della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce del preminente obiettivo della protezione dei citta-

dini in generale nonché del rischio rappresentato per essi dal regime esistente, che prevede due sole alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure rinforzeranno pertanto il diritto dei cittadini rispettosi della legge di vivere in sicurezza.

(4) Le misure previste nella presente decisione quadro dovrebbero mirare inoltre a rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza nell'Unione europea nel suo complesso e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a misure cautelari durante un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l'obiettivo della presente decisione quadro è la promozione, ove opportuno, del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare, anche quando, a norma della legislazione dello Stato membro interessato, la detenzione cautelare non potrebbe essere disposta ab initio.

(5) Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

(6) Il certificato, che dovrebbe essere trasmesso all'autorità competente dello Stato di esecuzione contestualmente alla decisione sulle misure cautelari, dovrebbe indicare il recapito dell'interessato nello Stato di esecuzione, nonché ogni altra informazione pertinente che possa agevolare la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione.

<sup>(1)</sup> Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- (7) L'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe informare l'autorità competente dello Stato di emissione dell'eventuale durata massima in cui è possibile la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione. Negli Stati membri in cui le misure cautelari devono essere periodicamente prorogate, tale durata massima va intesa come l'intero periodo di tempo dopo il quale non è più legalmente possibile prorogare le misure cautelari.
- (8) La richiesta dell'autorità competente dello Stato di esecuzione finalizzata alla conferma della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa dello Stato di emissione che si applica alla decisione di proroga, riesame o revoca della decisione sulle misure cautelari. Tale richiesta di conferma non dovrebbe obbligare l'autorità competente dello Stato di emissione ad adottare una nuova decisione per la proroga della sorveglianza delle misure cautelari.
- (9) L'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe avere la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con una decisione sulle misure cautelari, compreso un ordine di detenzione cautelare. La detenzione cautelare potrebbe in particolare essere disposta a seguito di una violazione delle misure cautelari o dell'inosservanza di una citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale.
- (10) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasferimento di una persona sottoposta a procedimento penale ai fini di un'udienza o di un processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l'utilizzo di teleconferenze e videoconferenze.
- (11) Si potrebbe ricorrere, se del caso, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure cautelari, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
- (12) La presente decisione quadro dovrebbe permettere che le misure cautelari imposte all'interessato siano sorvegliate nello Stato di esecuzione, garantendo al contempo il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio. A tal fine. La persona che non rientri volontariamente nello Stato di emissione può essere consegnata allo Stato di emissione a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>(1)</sup> («decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo»).
- (13) Sebbene la presente decisione quadro riguardi tutti i reati e non sia limitata a quelli di una data tipologia o gravità, le misure cautelari dovrebbero di norma applicarsi ai reati meno gravi. Tutte le disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1, dovrebbero quindi applicarsi quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione debba decidere in merito alla consegna dell'interessato. Pertanto, in tale caso dovrebbe applicarsi anche l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.
- (14) La presente decisione quadro non disciplina le spese di trasferimento dell'interessato fra lo Stato di esecuzione e quello di emissione sostenute in relazione alla sorveglianza delle misure cautelari o ai fini di un'udienza. La possibilità, in particolare per lo Stato di emissione, di sostenere la totalità di tali spese o parte di esse è materia disciplinata dal diritto nazionale.
- (15) Poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire il reciproco riconoscimento di misure cautelari nel corso di un procedimento penale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso di vietare il rifiuto del riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che essa sia stata disposta al fine di punire una persona a motivo del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (17) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
- (18) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- (19) I dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale <sup>(1)</sup> e in conformità dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una decisione sulle misure cautelari emessa in un altro Stato membro in alternativa alla detenzione cautelare, sorveglia le misure cautelari imposte ad una persona fisica e consegna la persona in questione allo Stato di emissione in caso di inosservanza di tali misure.

#### Articolo 2

##### Obiettivi

1. La decisione quadro si prefigge i seguenti obiettivi:
  - a) assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio;
  - b) promuovere durante il procedimento penale, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;
  - c) migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.
2. La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto di ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive alternative alla custodia cautelare. Questa materia è disciplinata dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui ha luogo il procedimento.

#### Articolo 3

##### Tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna

La presente decisione quadro lascia impregiudicato l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri ai fini della protezione delle vittime e dei cittadini in generale e della salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

#### Articolo 4

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

- a) «decisione sulle misure cautelari» una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari;
- b) «misure cautelari» gli obblighi e le istruzioni imposti a una persona fisica conformemente al diritto interno e alle procedure dello Stato di emissione;
- c) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione sulle misure cautelari;
- d) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure cautelari sono sorvegliate.

#### Articolo 5

##### Diritti fondamentali

La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

#### Articolo 6

##### Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.
3. Le decisioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), sono emesse da un'autorità giudiziaria competente.
4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

### Articolo 7

#### Ricorso a un'autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2. Se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni sulle misure cautelari e dei certificati ai sensi dell'articolo 10, nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi di informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità centrale o delle autorità centrali dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.

### Articolo 8

#### Tipi di misure cautelari

1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure cautelari:

- a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
- b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;
- c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

2. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro comunica al segreta-

riato generale del Consiglio le misure cautelari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, che è disposto a sorvegliare. Le misure possono comprendere in particolare:

- a) divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;
- b) divieto di guida di veicoli;
- c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;
- d) obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;
- e) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati.

3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

### Articolo 9

#### Criteria relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione sulle misure cautelari

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui l'interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta dell'interessato, trasmettere la decisione sulle misure cautelari all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.

3. Nell'attuare la presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei casi di cui al paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

### Articolo 10

#### Procedura per la trasmissione della decisione sulle misure cautelari corredata del certificato

1. Quando trasmette una decisione sulle misure cautelari a un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione si assicura che sia corredata di un certificato, il cui modulo figura nell'allegato I.

2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità competenti.

3. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende, oltre alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, esclusivamente le misure comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione precisa:

a) se del caso, il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se è possibile una proroga della decisione;

nonché

b) a titolo indicativo, il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari.

6. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la decisione sulle misure cautelari corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

7. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998,

sull'istituzione di una rete giudiziaria europea <sup>(1)</sup>, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

8. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione sulle misure cautelari corredata di un certificato e non sia competente a riconoscerla la trasmette d'ufficio, insieme al certificato, all'autorità competente.

### Articolo 11

#### Competenza per la sorveglianza delle misure cautelari

1. Fino a che l'autorità competente dello Stato di esecuzione non ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari che le è stata trasmessa e non ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione in merito a tale riconoscimento, l'autorità competente dello Stato di emissione mantiene la competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari disposte.

2. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari trasferita all'autorità competente dello Stato di esecuzione ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione

a) se l'interessato ha stabilito la sua residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione;

b) non appena l'autorità competente dello Stato di emissione abbia notificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione il ritiro del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari e l'autorità competente dello Stato di esecuzione, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), si è rifiutata di sorvegliare le misure cautelari modificate in quanto non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

d) quando il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), è scaduto;

e) se l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha deciso di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari e ne ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione, in applicazione dell'articolo 23.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano al fine di evitare per quanto possibile ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.



*Articolo 12***Decisione nello Stato di esecuzione**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce il più presto possibile, e comunque entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della decisione sulle misure cautelari e del certificato, la decisione sulle misure cautelari trasmessa conformemente all'articolo 9 e secondo la procedura stabilita all'articolo 10 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 15.

2. In caso di impugnazione della decisione di cui al paragrafo 1, il termine per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è prorogato di altri venti giorni lavorativi.

3. Se, in circostanze eccezionali, non può rispettare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo di sua scelta, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

4. Quando il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari, l'autorità competente può rinviare la decisione sul riconoscimento della decisione sulle misure cautelari entro un termine ragionevole fissato per il completamento o la correzione del certificato.

*Articolo 13***Adattamento delle misure cautelari**

1. Se le misure cautelari per loro natura sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattare ai tipi di misure cautelari che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura cautelare adattata corrisponde, il più possibile, alla misura cautelare disposta nello Stato di emissione.

2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

3. In seguito alla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) o f), l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di revocare il certificato purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In ogni caso tale decisione è presa e comunicata quanto prima e al più tardi entro dieci giorni dalla relativa notifica.

*Articolo 14***Doppia incriminabilità**

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e cattura di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento aereo o di nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione del reato stesso.

4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1

per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 15

##### Motivi di non riconoscimento

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari se:

- a) il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) i criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 10, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
- c) il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
- d) la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituirebbe reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione;
- e) l'azione penale si è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un fatto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile sorvegliare le misure cautelari;
- g) l'interessato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dei fatti su cui si basa la decisione sulle misure cautelari;
- h) in caso di inosservanza delle misure cautelari, dovrebbe rifiutare di consegnare l'interessato in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri <sup>(1)</sup> («decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo»).

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se ritiene che il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari possa essere rifiutato ai sensi del paragrafo 1, lettera h), ma intende comunque riconoscere tale decisione e sorvegliare le misure cautelari ivi previste, ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione illustrando i motivi del possibile rifiuto. L'autorità competente dello Stato di emissione può in tal caso decidere di revocare il certificato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non revoca il certificato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può riconoscere la decisione sulle misure cautelari e sorvegliare le misure ivi previste, fermo restando che l'interessato potrebbe non essere consegnato in base al mandato d'arresto europeo.

#### Articolo 16

##### Legislazione applicabile alla sorveglianza

La sorveglianza delle misure cautelari è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

#### Articolo 17

##### Prosecuzione della sorveglianza delle misure cautelari

Qualora il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), giunga a scadenza e le misure di sorveglianza siano ancora necessarie, l'autorità competente dello Stato di emissione può chiedere all'autorità competente dello Stato di esecuzione di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, in funzione delle circostanze del caso specifico e delle prevedibili conseguenze per l'interessato in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d). L'autorità competente dello Stato di emissione indica il periodo per il quale sarà probabilmente necessaria tale proroga.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide in merito a detta richiesta in conformità della sua normativa nazionale, indicando eventualmente la durata massima della proroga. In tali casi può applicarsi l'articolo 18, paragrafo 3.

#### Articolo 18

##### Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la decisione sulle misure cautelari. Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la proroga, il riesame e la revoca della decisione sulle misure cautelari;
- b) la modifica delle misure cautelari;
- c) l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza.

2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando richiesto dalla legislazione nazionale, un'autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di avvalersi della procedura di riconoscimento stabilita nella presente decisione quadro al fine di applicare nell'ordinamento giuridico nazionale le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale riconoscimento non comporta un nuovo esame dei motivi di non riconoscimento.

4. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari in conformità del paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato di esecuzione può:

- a) adattare le misure modificate in applicazione dell'articolo 13 se la natura delle misure cautelari modificate è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione;

oppure

- b) rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari modificate se queste non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. La competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato di emissione, ai sensi del paragrafo 1, lascia impreggiudicato il procedimento che può essere avviato nello Stato di esecuzione nei confronti dell'interessato per reati, da esso commessi, diversi da quelli su cui è fondata la decisione sulle misure cautelari.

#### Articolo 19

##### Obblighi delle autorità interessate

1. In qualunque momento durante la sorveglianza delle misure cautelari l'autorità competente dello Stato di esecuzione può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la sorveglianza delle misure nelle circostanze del caso specifico. L'autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito, all'occorrenza prendendo un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.



2. Prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione precisa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'eventuale periodo supplementare per il quale reputa ancora necessaria la sorveglianza delle misure.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza di una misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

4. Ai fini dell'audizione dell'interessato è possibile avvalersi, per quanto compatibili, della procedura e delle condizioni indicate negli strumenti di diritto internazionale e dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla teleconferenza o alla videoconferenza per le audizioni di una persona, in particolare qualora la legislazione dello Stato di emissione preveda che un'audizione giudiziaria si svolga prima che sia adottata una decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e del fatto che una decisione sulle misure cautelari è stata impugnata.

6. Se il certificato relativo alla decisione sulle misure cautelari è stato revocato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia stata debitamente informata dall'autorità competente dello Stato di emissione.

#### Articolo 20

##### Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione

1. L'autorità dello Stato di esecuzione che abbia ricevuto una decisione sulle misure cautelari per il cui riconoscimento non ha competenza, corredata di un certificato, comunica all'autorità competente dello Stato di emissione l'autorità a cui ha inoltrato la decisione in questione, corredata del certificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- a) di ogni cambiamento di residenza dell'interessato;
- b) della durata massima possibile per la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione, se la legislazione di tale Stato prevede una durata massima;

- c) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure cautelari in quanto l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciato nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure cautelari;
- d) del fatto che è stata impugnata una decisione di riconoscere una decisione sulle misure cautelari;
- e) della decisione definitiva di riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di adottare tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure cautelari;
- f) dell'eventuale decisione di adattare le misure cautelari ai sensi dell'articolo 13;
- g) dell'eventuale decisione di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di rifiutare la sorveglianza delle misure cautelari a norma dell'articolo 15, corredata di una motivazione.

#### Articolo 21

##### Consegna dell'interessato

1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, l'interessato è consegnato conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

2. In tale contesto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può invocare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo per rifiutare di consegnare l'interessato.

3. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna dell'interessato allo Stato di emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.

#### Articolo 22

##### Consultazioni

1. Salvo impossibilità, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano:

- a) nella fase di elaborazione o, almeno, prima di trasmettere una decisione sulle misure cautelari unitamente al certificato di cui all'articolo 10;

b) per agevolare l'efficienza e la fluidità della sorveglianza delle misure cautelari;

c) qualora l'interessato abbia compiuto una grave violazione delle misure cautelari disposte.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione tiene debito conto di qualsiasi indicazione comunicata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione in merito al rischio che l'interessato potrebbe costituire per le vittime e i cittadini in generale.

3. In applicazione del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si scambiano ogni informazione utile, tra cui:

a) le informazioni che consentono di accertare l'identità e il luogo di residenza dell'interessato;

b) le informazioni pertinenti estratte dal casellario giudiziario in conformità degli strumenti legislativi applicabili.

#### Articolo 23

##### Comunicazioni senza risposta

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di emissione varie comunicazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, relative alla medesima persona senza che quest'ultima autorità abbia preso una decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a prendere la decisione in questione, fissando un termine ragionevole a tal fine.

2. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non agisce entro il termine indicato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, quest'ultima può decidere di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari. In tal caso essa ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la competenza per la sorveglianza delle misure cautelari ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Se la normativa dello Stato di esecuzione impone una conferma periodica della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può chiedere all'autorità competente dello Stato di emissione di fornire tale conferma, concedendole un termine ragionevole per rispondere. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione non risponda entro il termine, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltrarle una nuova richiesta, concedendole un termine ragionevole per risponderle e segnalando che potrebbe decidere d'interrompere la sorveglianza delle misure cautelari in assenza di risposta entro il termine. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se non riceve risposta a tale nuova richiesta entro il termine fissato, può agire in conformità del paragrafo 2.

#### Articolo 24

##### Lingue

I certificati sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

#### Articolo 25

##### Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

#### Articolo 26

##### Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. Nella misura in cui altri accordi o convenzioni consentano di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o a facilitare ulteriormente il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari, gli Stati membri possono:

a) continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro;

b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al Consiglio, entro il 1° marzo 2010, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), che intendono continuare a applicare.

4. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e al Consiglio entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

#### Articolo 27

##### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° dicembre 2012.

2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

#### Articolo 28

##### **Relazione**

1. Entro il 1° dicembre 2013 la Commissione elabora una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

- a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
- b) l'applicazione della presente decisione quadro.

3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

#### Articolo 29

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. BILLSTRÖM

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO

di cui all'articolo 10 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare <sup>(1)</sup>

a) Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:

l'autorità sopra indicata

l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità di emissione/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

<sup>(1)</sup> Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

c) Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:

l'autorità di cui alla lettera b)

un'altra autorità; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità, qualora non precisati alla lettera b)

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la decisione sulle misure cautelari:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

— nello Stato di emissione:

— nello Stato di esecuzione:

— in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

— Tipo e numero del documento o dei documenti di identità dell'interessato (carta di identità, passaporto):

— Tipo e numero del permesso di soggiorno dell'interessato nello Stato di esecuzione:

e) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:

La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, è trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

l'interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato

l'interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o più dei seguenti motivi:

f) Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:

La decisione è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La decisione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Se, al momento della trasmissione del certificato, è stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella .....

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

L'interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):

1. La decisione riguarda complessivamente: ..... presunti reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell'interessato:

Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o rapina a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsione;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento aereo o di nave;
- sabotaggio.

3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:

g) Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:

1. Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilità di proroga della decisione:

2. Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):

3. Natura delle misure cautelari (è possibile contrassegnare più caselle):

obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro:

Se si è contrassegnata quest'ultima casella «altre misure», pregasi precisare la misura in questione contrassegnando le pertinenti fattispecie:

divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

divieto di guida di veicoli;

obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;

obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;

obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

4. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3:

h) Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l'imposizione di misure cautelari (facoltativo):

Il testo della decisione è allegato al certificato.



Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

## ALLEGATO II

## MODULO

di cui all'articolo 19 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE E/O ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI TALI DA  
COMPORRE L'ADOZIONE DI UN'ULTERIORE DECISIONE

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:

Decisione emessa il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso la decisione:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure cautelari:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La persona di cui alla lettera a) ha violato le seguenti misure cautelari:

obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

— Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

e) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

**DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA**

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica federale di Germania dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**DICHIARAZIONE DELLA POLONIA**

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Polonia dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Ungheria dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Con riferimento ai «motivi di ordine costituzionale» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, l'Ungheria ha fornito la spiegazione seguente:

«In seguito alla ratifica del trattato di Lisbona, l'Ungheria ha modificato la propria Costituzione per conformarsi agli obblighi del trattato stesso, tra i quali l'esigenza di non applicare il criterio della doppia incriminabilità in materia penale. Tale disposizione costituzionale entrerà in vigore contemporaneamente al trattato di Lisbona. Nondimeno, fino all'entrata in vigore del trattato, la doppia incriminabilità resta un elemento costituzionale importante e — in quanto principio costituzionale sancito dall'articolo 57 della Costituzione — non può né deve essere ignorato. L'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro non si applicherà ad alcuno dei reati elencati (ovvero, secondo la formulazione dell'articolo in questione: non si applicherà "per tutti i reati").»

**DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA**

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Lituania dichiara che per motivi di ordine costituzionale non applicherà l'articolo 14, paragrafo 1, per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



## **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

*(estratti)*

### **Art. 273 - Condizioni generali di applicabilità delle misure**

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. [291]

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato [455; c.p. 150 s.] ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

### **Art. 274 - Esigenze cautelari**

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

### **Art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive**

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per

delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

#### **Art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria**

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

#### **Art. 282-bis - Allontanamento dalla casa familiare**

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza



prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

#### **Art. 282-ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

#### **Art. 282-quater - Obblighi di comunicazione**

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.



## **CODICE CIVILE** *(estratti)*

### **Art. 342-bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, (qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio) (1), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter. (2)

(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 304.

(2) Il titolo IX bis, comprendente gli artt. 342 bis e 342 ter, è stato aggiunto dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154.

### **Art. 342-ter Contenuto degli ordini di protezione**

Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione

dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. (1)

(1) Il titolo IX bis, comprendente gli artt. 342 bis e 342 ter, è stato aggiunto dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154.